

XLIV.

TORNATA DEL 17 APRILE 1875

Presidenza del Vice-Presidente SERRA F. M.

SOMMARIO — *Seguito della discussione del progetto di legge per l'approvazione e l'attuazione del Codice penale del Regno d'Italia — Parole del Senatore Chiesi e del Relatore per mozioni d'ordine — Rinvio del Capo VII, Titolo XII, articoli 396 a 406 (Del Duello) alla Commissione — Proposta del Relatore per modificare la intitolazione del Capo VIII, approvata — Modificazione proposta dalla Commissione all'articolo 407 — Dichiarazioni e considerazioni del Commissario Regio e proposta di nuova redazione dell'articolo, accettata dalla Commissione — Emendamento del Senatore Tecchio non accettato dalla Commissione e dal Ministero, respinto — Osservazioni del Senatore Pescatore, cui risponde il Commissario Regio — Modificazione proposta dal Senatore Pescatore e suoi dubbi — Spiegazioni e proposte del Relatore — Approvazione degli articoli 407, 408, 409 e del 410, modificato, d'accordo tra il Commissario Regio e la Commissione — Emendamenti proposti all'articolo 411 — Rejezione dell'emendamento del Senatore Sineo e approvazione del paragrafo 1 — Considerazioni del Senatore Pescatore a sostegno della sua aggiunta al paragrafo 2, oppugnata dal Relatore e dal Commissario Regio — Dichiarazione del Senatore Pescatore sull'articolo 411, cui risponde il Commissario Regio — Emendamento del Senatore De Filippo, accettato dalla Commissione e dal Ministero — Approvazione dell'articolo 411, modificato, e dei successivi 412 e 413 — Approvazione del paragrafo 1 dell'articolo 414 — Emendamenti della Commissione e del Senatore Tecchio al numero 1 del paragrafo 2, accettati dal Commissario Regio — Approvazione del numero 1, modificato, e del 2 e 3 — Approvazione dell'intero articolo 414 — Presentazione di tre progetti di legge — Considerazioni del Senatore Lauzi sull'articolo 415, cui risponde il Commissario Regio — Approvazione dell'articolo 415 — Considerazioni del Senatore Pescatore sull'articolo 416, cui risponde il Relatore — Arreterenza del Commissario Regio — Approvazione dell'articolo 416, modificato — Proposta del Senatore Di Bagno all'articolo 417, combattuta dal Commissario Regio — Ritiro della proposta del Senatore Di Bagno — Approvazione dell'articolo 417 con un'aggiunta proposta dal Senatore Tecchio ed accettata dal Ministero e dalla Commissione — Emendamento del Senatore Tecchio all'articolo 418, non accolto dal Ministero — Emendamento del Senatore Pescatore, accettato — Approvazione dell'articolo 418 e dei successivi dal 419 al 428 — Emendamento del Senatore Sineo all'articolo 429, non accettato nè dal Ministero, nè dalla Commissione, respinto — Approvazione dell'articolo 429 — Emendamento del Senatore Tecchio all'articolo 430, respinto — Approvazione dell'articolo 430, e del successivo 431 — Arreterenza del Senatore Pescatore all'articolo 432, cui risponde il Commissario Regio — Approvazione degli articoli 432, 433, e 434 e degli articoli 435, 436, 437, 438 e 439, modificati — Emendamento del Senatore Pescatore all'articolo 440, combattuto dal Commissario Regio — Approvazione dei due primi paragrafi dell'articolo — Rejezione dell'emendamento del Senatore Genuardi al paragrafo 3 — Approvazione del paragrafo 3 e dell'intero articolo e del 441 — Parole del Senatore Pescatore a sostegno del suo emendamento all'articolo 442, oppugnato dal Commissario Regio — Replica e variante proposta dal Senatore Pescatore, ammessa dal Commissario Regio — Nuovo emendamento proposto dal Senatore Pescatore, combattuto dal Commissario Regio — Approvazione dell'articolo modificato.*

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 17 APRILE 1875

La seduta è aperta alle ore 3 e 10.

Sono presenti l'onorevole Ministro Guardasigilli, e l'onorevole Senatore Eula, Commissario Regio, e più tardi interviene il Ministro della Guerra.

Il Senatore, *Segretario*, BERETTA dà lettura del processo verbale dell'ultima seduta, che viene approvato.

Seguito della discussione per l'approvazione e l'attuazione del Codice penale del Regno d'Italia.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno porta il seguito della discussione per l'approvazione e l'attuazione del Codice penale del Regno d'Italia.

La parola spetta all'onorevole Senatore Chiesi per una mozione d'ordine.

Senatore BORSANI, *Relatore*. Domando io pure la parola per una mozione d'ordine.

Senatore CHIESI. Pregherei l'onorevole Relatore di volermi permettere di parlare prima; ho poche parole da dire.

Senatore BORSANI, *Relatore*. Parli pure.

PRESIDENTE. L'onorevole Senatore Chiesi può parlare.

Senatore CHIESI. La mia mozione d'ordine accennata sul fine della seduta di ieri, ad altro non intendeva che a pregare la Commissione la quale aveva udito esporre i due sistemi, il mio e quello dell'onorevole Pantaleoni, di volere prendere oggi in considerazione i sistemi medesimi, ed occuparsi delle nostre proposte.

La Commissione ha con molta compiacenza e gentilezza interpretato il mio desiderio, ed invitò tanto me quanto l'onorevole Pantaleoni a conferire con essa e discutere. Io non ho ottenuto tutto quello che desiderava, ma qualche cosa l'ho pure ottenuto, e non ho motivi per non dichiararmi soddisfatto.

A questo mondo bisogna essere discreti; se non si può avere il tutto basta bene che si sia raggiunto lo scopo principale.

PRESIDENTE. La parola spetta all'onorevole Relatore, per una mozione d'ordine.

Senatore BORSANI, *Relatore*. Io non entrero nel merito; voglio soltanto annunziare al Senato e alla Presidenza che la Commissione realmente, come ha indicato l'onor. Chiesi, si è unita a conferenza cogli onorevoli oratori

che hanno parlato ieri e con qualche altro Senatore; e sugli articoli dal 396 al 406 che trattano del duello si sono proposte alcune modificazioni al testo e adottate quelle che la Commissione e i proponenti hanno giudicato opportune per togliere le divergenze che si sono manifestate qui ieri molto risolutamente. L'opera però della Commissione e del Ministero non è ancora ultimata; per cui ad evitare una discussione inutile che potrebbe ripetersi in seguito, la Commissione proporrebbe che fosse sospesa la continuazione della discussione per riprenderla lunedì, dopo che le cose saranno composte, e che si progredisse intanto nell'esame di altre materie.

Senatore AMARI, *prof.* Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore AMARI, *prof.* Io mi riservo di parlare quando si riprenderà la discussione sul Capo VII del Titolo XII.

PRESIDENTE. Si passerà allora al capo VIII che è quello della diffamazione, del libello famoso, dell'ingiuria, dell'apertura di lettere e telegrammi e della rivelazione di segreti.

Si dà lettura dell'articolo 407.

Art. 407.

« § 1. Commette il reato di diffamazione chiunque, comunicando con più persone, si riunite che separate, attribuisce a taluno qualche fatto determinato, che, se fosse vero, potrebbe dar luogo ad un procedimento penale contro di lui, od esporlo al disprezzo od all'odio pubblico.

» § 2. La diffamazione costituisce libello famoso, se è commessa in documento pubblico, o col mezzo della stampa, o con scritti o disegni sotto qualunque forma divulgati od esposti al pubblico. »

Senatore BORSANI, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore BORSANI, *Relatore*. Di questo capo la Commissione ha creduto bene farne due capi distinti. Prego l'onorevole signor Presidente a voler interrogare il Ministro Guardasigilli se accetta questa divisione.

PRESIDENTE. Accetta il signor Ministro questa divisione fatta al capo VIII?

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Il Ministero accetta.

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 17 APRILE 1875

PRESIDENTE. Allora prenderemo in esame il capo VIII secondo la proposta accettata dal signor Ministro.

La Commissione lo ha diviso in due parti. La prima sarebbe quella che tratta della diffamazione, del libello famoso e dell'ingiuria.

All'articolo 407 la Commissione propone un emendamento. Dopo la parola *separate*, la Commissione aggiunge: *in modo che se ne diffonda la notizia*.

Domando al signor Ministro se accetta questo emendamento?

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Secondo il progetto del Ministero è colpevole di diffamazione chiunque comunicando con più persone, sia riunite che separate, attribuisce a taluno qualche fatto determinato, che, se fosse vero, potrebbe dar luogo ad un procedimento penale contro di lui, od esporlo al disprezzo od all'odio pubblico.

La Commissione ha creduto che non debba bastare, per costituire questo reato, la semplice comunicazione con più persone, ma si richiama inoltre che le parole offensive passino effettivamente nel dominio del pubblico, ed ha perciò aggiunto le parole: *in modo che se ne diffonda la notizia*.

Il Governo accetta in parte questo emendamento; ammette cioè quest'aggiunta, con che sia limitata al caso in cui la comunicazione sia stata fatta con più persone separate. Può accadere che taluno in modo confidenziale narri fatti che offendano la riputazione altrui anche a più persone, le quali si astengano dal divulgarli. In allora vi sarà un peccato di mormorazione, ma non ci sono certamente i caratteri della diffamazione.

Lo stesso non può dirsi quando la comunicazione si faccia a più persone riunite. In tale caso sarebbe troppo il voler porre a carico del Pubblico Ministero il fornire la prova che se ne sia diffusa la notizia, dovendosi in questo caso la pubblicità ritenere come presunta. Chi ode narrare fatti in presenza di più individui, di regola non si crede obbligato a rispettare il segreto, come forse lo rispetterebbe se ignorasse che i fatti medesimi sono già conosciuti da altri, motivo per cui si può *a priori* ritenere come impossibile che i fatti non acquistino in breve il carattere della pubblicità.

Propongo impertanto che quest'articolo venga

redatto nella forma seguente: « Commette il reato di diffamazione chiunque comunicando con più persone riunite od anche separate ma in modo che se ne diffonda la notizia, attribuisce a taluno qualche fatto determinato, ecc. »

PRESIDENTE. La Commissione accetta quest'emendamento del Commissario Regio?

Senatore BORSANI, *Relatore*. La Commissione l'accetta.

PRESIDENTE. A quest'articolo abbiamo anche un emendamento del Senatore Tecchio che consiste nel sostituire alle parole: *all'odio pubblico*, le seguenti: *all'odio comune*.

Accettano la Commissione e il Ministero quest'emendamento?

Senatore BORSANI, *Relatore*. La Commissione non l'accetta.

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Il Ministero non l'accetta neppure, perchè la frase *odio pubblico* è consacrata dalla attuale legislazione ed indica meglio la condizione essenziale del reato.

Senatore PESCATORE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore PESCATORE. La frase: *in modo che se ne diffonda la notizia* mi pare alquanto indeterminata.

Difatti se comunico ad una persona anche sola, che il tale ha commesso un furto, senza imporle l'obbligo del segreto, io faccio questa comunicazione in modo che se ne può diffondere la notizia.

Se il Ministero attribuisce un tale significato a questa frase sarebbe bene specificarlo; se poi la intende in modo diverso, anche allora sarebbe meglio spiegarsi.

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Veramente non toccherebbe al Governo lo spiegare una espressione che è stata proposta dalla Commissione; ad ogni modo dirò come l'ho intesa io. Le parole *in modo che se ne diffonda la notizia*, esprimono a mio avviso il concetto che non vi sia diffamazione quando, pel piccolo numero delle persone a cui i fatti furono narrati e per avere queste ritenuto che si trattasse di notizia loro esclusivamente partecipata in modo confidenziale, i fatti medesimi non vennero a conoscenza del pubblico. Non basterà quindi per imputare taluno di questo reato il provare che egli ne fece la narrazione a due o tre individui separati, ma si dovrà inoltre accertare

che la notizia siasi effettivamente diffusa nel pubblico, o per opera dello stesso imputato per averla cioè egli stesso ripetuta a molte persone anche separate, o pel fatto di coloro che la riceveranno da lui. Colle dette parole si volle in sostanza chiarire che la pubblicità è il carattere essenziale di questo reato; essa è presunta quando la comunicazione ebbe luogo con più persone riunite; deve essere provata, se erano separate.

Senatore PESCATORE. Io accetto questo criterio, ma questo criterio riferendosi ad un fatto di avvenuta divulgazione, non sarebbe meglio dire: *ma in modo che se ne sia diffusa la notizia?* Allora il magistrato non ha che ad esaminare il fatto se la notizia siasi divulgata o non siasi divulgata. Ma qui nasce un'altra difficoltà che desidero sia appianata. Dal momento che si guarda unicamente al fatto, dell'essersi, oppure no, la diffamazione divulgata, che importa sapere, se la comunicazione primitiva sia stata fatta in presenza di una, di due, o di più persone?

Senatore BORSANI, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore BORSANI, *Relatore*. Ho domandato la parola soltanto per dire che lo scopo dell'articolo è che il discorso sia fatto separatamente a più persone, ma che sia fatto in modo che si possa diffondere, o colla probabilità, cioè, della diffusione che contempla l'articolo.

Ora, se si dovesse cambiare il dettato, preferirei che lo fosse nel senso che la notizia si possa diffondere, ma non in modo che sia diffusa effettivamente, altrimenti andremmo ad impegnare il pubblico ministero nella prova della effettiva e completa diffusione della notizia, difficilissima, e propria a sollevare infinite quistioni. Quello che si vuole evitare è che non si tenga per diffamazione una confidenza, una cosa detta in segretezza ad una persona, quando cioè le fosse stato espressamente raccomandato il silenzio. Questo è lo scopo che dobbiamo raggiungere, guardando al modo con cui è fatto il discorso, e all'effetto che deve produrre. Quindi io mantengo la locuzione proposta dall'onorevole Commissario Regio.

PRESIDENTE. L'onorevole Pescatore accetta?

Senatore PESCATORE. Io non ho fatto alcuna proposta.

PRESIDENTE. Rileggo il § 1 dell' articolo 407 modificato dal R. Commissario.

« § 1. Commette il reato di diffamazione chiunque comunicando con più persone riunite o anche separate, ma in modo che se ne possa diffondere la notizia, attribuisce a taluno qualche fatto determinato, che, se fosse vero, potrebbe dar luogo ad un procedimento penale contro di lui od esporlo al disprezzo od all'odio pubblico. »

Chi approva questo primo paragrafo, abbia la bontà di sorgere.

(Approvato.)

« § 2. La diffamazione costituisce libello famoso, se è commessa in documento pubblico, o col mezzo della stampa, o con scritti o disegni sotto qualunque forma divulgati ed esposti al pubblico. »

Chi approva questo secondo paragrafo, abbia la compiacenza di alzarsi.

(Approvato.)

Chi approva l'intero articolo, voglia sorgere.

(Approvato.)

Art. 408.

« Commette il reato d'ingiuria chiunque in qualsiasi modo fa a taluno una contumelia che non abbia i caratteri della diffamazione o del libello famoso. »

Chi approva questo articolo, abbia la bontà di sorgere.

(Approvato.)

Art. 409.

« § 1. Il colpevole di diffamazione è punito con la detenzione da quattro mesi ad un anno, e con multa fino a mille lire.

» § 2. Il colpevole di libello famoso è punito con la detenzione da quattro mesi a due anni, e con multa fino a due mila lire; e se il libello è diffuso col mezzo della stampa, la pena non può essere applicata nel minimo.

» § 3. Il colpevole d'ingiuria è punito con la detenzione fino a tre mesi, e con multa fino a cinquecento lire.

A questo articolo la Commissione al paragrafo primo invece delle parole: *e con multa fino a mille lire*, propone che si dica: *e con multa fino a due mila lire*.

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 17 APRILE 1875

L'onorevole Senatore Tecchio desidera si aumentino tutte le pene pecuniarie e redige l'articolo 409 come segue:

« § 1. Il colpevole di diffamazione è punito con la detenzione da quattro mesi ad un anno, e con multa estendibile a lire quattromila.

» § 2. Il colpevole di libello famoso è punito con la detenzione da quattro mesi a due anni, e con multa fino a lire sei mila, e se il libello è diffuso col mezzo della stampa, la pena non può essere applicata nel minimo.

» § 3. Il colpevole è punito con la detenzione fino a tre mesi, e con multa fino a mille lire. »

Domando al signor Ministro se accetta la variante proposta dalla Commissione.

Senatore EULA, *Commissario Regio*. L'accetta.

PRESIDENTE. Chieggo ora se accetta gli emendamenti dell'onorevole Senatore Tecchio.

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Il Governo aderisce a che il massimo della multa stabilita nel primo paragrafo dell'articolo 409 per la diffamazione venga, secondo la proposta della Commissione, portato a lire duemila; propone però ad un tempo che sia pure portato al doppio, cioè a lire quattromila, il massimo delle pene pecuniarie applicabile pel reato di libello famoso previsto nel successivo paragrafo, ritenendo che questo aumento sia consigliato e dall'equa proporzione, che si vuol serbare fra le pene rispettivamente stabilite per i mentovati due reati, e dalla convenienza di severamente reprimere la diffamazione commessa per iscritto, della quale sono ben sovente assai gravi e dolorose le conseguenze.

Dichiaro per ultimo che l'aumento proposto dall'onorevole Senatore Tecchio mi pare eccessivo; quindi mentre si accetta l'articolo modificato dalla Commissione si propone di sostituire nel secondo paragrafo alle parole *due mila* le parole *quattro mila*.

PRESIDENTE. Accetta il Ministero l'altra proposta del Senatore Tecchio?

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Non l'accetta.

PRESIDENTE. Rileggo il § 1° per metterlo ai voti.

« Il colpevole di diffamazione è punito con la detenzione da quattro mesi ad un anno, e con multa fino a due mila lire. »

(Approvato.)

« § 2. Il colpevole di libello famoso è punito con la detenzione da quattro mesi a due anni e con multa fino a quattro mila lire; e se il libello è diffuso col mezzo della stampa la pena non può essere applicata nel minimo. »

(Approvato.)

« § 3. Il colpevole d'ingiuria è punito con la detenzione fino a tre mesi, e con multa fino a cinquecento lire. »

(Approvato.)

Chi approva l'intero articolo, abbia la bontà di sorgere.

(Approvato.)

Art. 410.

« Nel reato d'ingiuria la pena è diminuita di un grado, se vi è stata provocazione da parte dell'ingiuriato; e se le ingiurie sono state reciproche e immediate nel calore di un'altercazione il giudice può, secondo le circostanze, dichiarare esenti da pena le parti od una di esse. »

La Commissione propone si dica: se vi è stata *provocazione verbale*, e la soppressione della parola: *immediate*. Accetta il Ministero?

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Il Governo mentre accetta di buon grado la proposta soppressione della parola: *immediate*, non può con eguale facilità aderire all'aggiunta dell'aggettivo: *verbale*, dopo la parola: *provocazione*.

Dal rapporto della Commissione ho appreso essersi ravvisato conveniente di aggiungere siffatta specificazione, perchè se la provocazione segue non con parole ma con vie di fatto, non vi ha punto reato d'ingiuria, e non è quindi il caso di annoverarla fra le circostanze che danno semplicemente luogo alla diminuzione di pena.

Osserverò anzitutto che non trovo nel progetto alcun articolo il quale stabilisca che la ingiuria provocata con vie di fatto sulla persona non sia punibile; se tale era quindi l'avviso della Commissione, ed io sono ben lontano dal contrastarlo, sarebbe stato opportuno farne oggetto di un'espressa disposizione.

Avverto in secondo luogo che, parlandosi unicamente della provocazione verbale, si escludono non solo le provocazioni con vie di fatto sulle persone, ma anche quelle che si commettono con scritti o con gesti, ovvero con

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 17 APRILE 1875

vie di fatto sulle cose. Ed in ordine a queste ultime domando all'onorevole Relatore, se, p. e., un individuo il quale camminando per via accompagnato da un cagnolino, lo veda maltrattato, o, peggio, ucciso, non avrebbe ragione d'invocare a sua difesa questo fatto barbaro e villano, come una grave provocazione, ove, per risentimento, non si fosse potuto astenere dal prorompere in ingiurie contro chi ne fu l'autore.

Eppure, stando l'articolo come venne modificato dalla Commissione, il Giudice non potrebbe tenerne alcun conto, nè diminuire la pena. Propongo impertanto che sia tolta dall'articolo la parola: *verbale*, la quale contro giustizia esclude ogni altra maniera di provocazione, e che all'articolo stesso sia aggiunta una disposizione la quale attui il concetto da cui è partita la Commissione, nel fare la detta proposta; stabilisca, cioè, non farsi luogo a pena se l'ingiuria fu provocata con vie di fatto sulla persona.

Dopo che avrò udite le osservazioni che sarà per fare il signor Relatore, vedrò se occorra di formulare un'analogha proposta.

Senatore BORSANI, *Relatore*. L'emendamento dell'onorevole Commissario Regio non soddisferebbe ancora totalmente al concetto che ha avuto la Commissione.

La Commissione ha voluto anche escludere la provocazione col mezzo della stampa; e questa è la ragione per cui non potrebbe aderire a questa modificazione.

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Allora mi permetta di osservare che se si vuol escludere la provocazione fatta col mezzo della stampa, bisognerebbe usare una locuzione che non sia troppo generica e vada assai più in là di quanto non sia stato intendimento della Commissione d'andare.

Converrebbe dire espressamente che la diminuzione di pena non ha luogo se la provocazione sia stata commessa colla stampa, in guisa che non rimanessero escluse le altre provocazioni cogli scritti, con gesti, o con vie di fatto sulle cose, di cui ho avuto testè l'onore di far cenno al Senato.

Senatore BORSANI, *Relatore*. Se il Ministero insiste si potrebbe rimandare l'articolo alla Commissione, affinchè veda se c'è modo di mettersi d'accordo.

Senatore PESCATORE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore PESCATORE. Mi pare che nel fondo si possa andare d'accordo purchè alle prime parole dell'articolo 410 si dica: « Nel reato d'ingiuria la pena è diminuita di un grado, se vi è stata provocazione altrimenti che col mezzo della stampa. » Aggiungendo poi l'ultimo inciso che propose il Regio Commissario, il quale dice che le vie di fatto escludono l'imputabilità dell'ingiuria verbale detta da chi le abbia patite contro l'offensore, mi pare che così il concetto del Ministero e della Commissione sarebbe affatto completato, e acconciamente espresso senza bisogno di alcun rinvio.

Senatore BORSANI, *Relatore*. Si potrebbe anche correggere in questi termini:

« Nel reato d'ingiuria la pena è diminuita di un grado se vi è stata provocazione commessa altrimenti che col mezzo della stampa »; poi si potrebbe far seguire l'ultimo inciso che ha proposto il Commissario Regio.

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Io proporrei che dopo le ultime parole dell'articolo si aggiungesse un inciso con cui si disponga non esservi reato d'ingiuria « se fu provocata con vie di fatto sulla persona. »

Metterò tosto in iscritto questo emendamento che farò passare alle Presidenza.

PRESIDENTE. Leggo l'art. 410 come è stato modificato:

Art. 410.

« Nel reato d'ingiuria la pena è diminuita di un grado, se vi è stata provocazione commessa altrimenti che col mezzo della stampa da parte dell'ingiuriato; e se le ingiurie sono state reciproche e immediate nel calore di un altercazione, il giudice può, secondo le circostanze, dichiarare esenti da pena le parti, od una di esse.

Non vi è luogo a pena per le ingiurie provocate da vie di fatto sulla persona. »

Chi approva quest'articolo così modificato, si alzi.

(Approvato.)

Art. 411.

« § 1. L'imputato di diffamazione, di libello famoso od ingiuria non ha diritto di provare, a sua discolpa, la verità e neppure la notorietà

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 17 APRILE 1875

dei fatti e delle qualità attribuite alla persona diffamata od ingiuriata.

» § 2. La prova della verità è però ammessa:

1. quando la persona offesa dalla diffamazione, dal libello famoso o dall'ingiuria sia un pubblico ufficiale od agente della pubblica forza e i fatti o le qualità a lui attribuite si riferiscano all'esercizio delle sue funzioni, e siano tali che potrebbero dar luogo ad un procedimento penale o disciplinare contro di lui;

2. quando per i fatti imputati con la diffamazione, col libello famoso o con l'ingiuria, sia tuttora aperto o venga iniziato un procedimento penale contro la persona diffamata od ingiuriata;

3. quando il querelante abbia formalmente domandato che il giudizio di diffamazione, di libello famoso o d'ingiuria si estenda anche ad accertare la verità o la falsità dei fatti o delle qualità a lui attribuite;

4. quando la diffamazione, il libello famoso o l'ingiuria è fatta alla memoria di un defunto. »

A questo articolo l'onorevole Sineo propone di sopprimere le due ultime righe del N. 1 del paragrafo 2.

L'onorevole Pescatore al N. 2, del § 2, fa un'aggiunta in questi termini: dopo le parole *contro la persona diffamata od ingiuriata*, aggiunge il seguente inciso: *ovvero il procedimento penale già si sia terminato con una sentenza divenuta irrevocabile, che accerti i fatti imputati, sebbene la sentenza sia anteriore alla pretesa diffamazione.*

Gli onorevoli Tecchio e De Filippo propongono di sopprimere il N. 4 del § 2.

Prima di tutto interrogo il signor Ministro e la Commissione se accettano la cancellazione delle ultime due righe del N. 1 del § 2 proposta dall'onorevole Sineo.

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Il Ministero non l'accetta.

Senatore BORSANI, *Relatore*. La Commissione non l'accetta.

PRESIDENTE. Metto prima di tutto ai voti questo emendamento dell'onor. Sineo.

Chi lo approva, voglia alzarsi
(Non è approvato.)

Metto ai voti il § 1 che rileggo:

« § 1. L'imputato di diffamazione, di libello

famoso od ingiuria non ha diritto di provare, a sua discolta, la verità e neppure la notorietà dei fatti e delle qualità attribuite alla persona diffamata od ingiuriata. »

Chi l'approva, sorga.

(Approvato.)

« § 2. La prova della verità è però ammessa.

1. Quando la persona offesa dalla diffamazione, dal libello famoso o dall'ingiuria sia un pubblico ufficiale od agente della pubblica forza, e i fatti o le qualità a lui attribuite si riferiscano all'esercizio delle sue funzioni, e siano tali che potrebbero dar luogo ad un procedimento penale o disciplinare contro di lui »

Chi approva questo primo numero del paragrafo secondo, voglia alzarsi.

(Approvato.)

« 2. Quando per i fatti imputati con la diffamazione, col libello famoso o con l'ingiuria, sia tuttora aperto o venga iniziato un procedimento penale contro la persona diffamata od ingiuriata. »

(Approvato.)

Viene ora un'aggiunta dell'onorevole Senatore Pescatore, redatta in questi termini: « ovvero il procedimento penale già si sia terminato con una sentenza divenuta irrevocabile, che accerti i fatti imputati, sebbene la sentenza sia anteriore alla pretesa diffamazione. »

Domando all'onorevole signor Ministro ed alla Commissione se accettano l'aggiunta proposta dall'onorevole Senatore Pescatore.

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Il Governo non accetta quest'aggiunta...

Senatore PESCATORE. Domando la parola.

Senatore EULA, *Commissario Regio*... e ne dirò le ragioni.

Senatore PESCATORE. Mi scusi, ma le ragioni le dirò piuttosto io. (*Ilarità*)

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Dica pure, dica pure.

PRESIDENTE. La parola è al Senatore Pescatore.

Senatore PESCATORE. Il testo ministeriale esclude l'azione penale, quando contro la persona che si dice diffamata, e per i fatti appunto che hanno dato luogo alla diffamazione, si apra o sia già aperto un procedimento penale. Allora prima di condannare il diffamatore si aspetta il termine del giudizio, e se il giudizio

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 17 APRILE 1875

penale veramente accerta i fatti compresi nella così detta diffamazione non vi è più luogo a pena, giacchè dal risultato di un pubblico giudizio chiaro apparve che il preteso diffamatore aveva detto la verità.

Così porta il testo ministeriale. Ora a me pare che non solo se pende un procedimento penale, ma se è già pronunciata la sentenza che accerta gli stessi fatti, non debba più farsi luogo alla pena contro il preteso diffamatore, perchè risulta egualmente da una sentenza (come nel caso preveduto dal progetto ministeriale) che il così detto diffamatore non diffamò, ma ripeté un fatto già pubblicato da una solenne dichiarazione giudiziale: volete sospendere l'azione penale contro il diffamatore quando la verità dei fatti divulgati non è ancora accertata, e si crede solo possibile che nel pendente giudizio criminale sia per accertarsi; si aspetta l'esito di un giudizio pendente e vorrete concedere l'azione penale e punire il preteso diffamatore quando già esiste una sentenza che accerta la verità dei fatti?

Veniamo ad un caso pratico. Io dico: il tale è un ladro, ha commesso un furto. Io sono diffamatore e sono esposto all'azione penale. Ma il testo ministeriale dice: se contro quel tale che voi diffamate si apre od è pendente un giudizio criminale per furto, aspettiamo l'esito del giudizio per punirvi.

Se da questo giudizio penale emanerà una sentenza che dichiara che il tale da voi diffamato ha commesso un furto, sarete assolto.

Ora, nella specie del mio emendamento, questa sentenza che nel testo ministeriale si aspetta, è già emanata, dichiarando che il tale ha commesso un furto; e quindi io non faccio altro che dire quello che è già stabilito da una pubblica condanna. Posso io in questa circostanza essere condannato come diffamatore? Ecco la portata del mio emendamento. La mia autorità non val nulla, perciò mi permetto di dire che ho tolto di peso il mio emendamento dal Codice penale germanico.

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore EULA, *Commissario Regio*. L'onorevole Senatore Pescatore, proponendo questo emendamento, a mio avviso, non si è fatto un esatto concetto del motivo per cui, quando si

diffama un pubblico ufficiale, viene il diffamatore ammesso a provare la verità dei fatti.

Egli ha detto . . .

Senatore PESCATORE (*interrompendo*). Non si tratta di . . .

PRESIDENTE. Prego l'onorevole Pescatore di non interrompere l'oratore.

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Non mi limiterò a parlare del pubblico ufficiale, ma dirò in genere anche del caso previsto al numero secondo.

Quando si tratta di diffamazione commessa a danno di un ufficiale pubblico, la ragione per cui l'imputato viene ammesso a provare la verità dei fatti, è evidente. In questo caso l'interesse della società altamente esige che sia fatta piena luce, e sia dileguato ogni sospetto contro l'onestà di chi serve alla cosa pubblica. Questo interesse predomina sulla immoralità dell'atto, perchè se importa che non vi siano diffamazioni, importa ancor più che i pubblici ufficiali siano uomini probi, ed il paese li ritenga come tali.

I cittadini denunziando al pubblico, segnatamente col mezzo della stampa, gl'impiegati disonesti, non fanno che esercitare un proprio diritto; quindi, se si riesce a provare la verità dei fatti ascritti ai medesimi, e se questi sono tali da determinare un procedimento penale o disciplinale, non può più essere il caso di punire chi, divulgandoli, ha reso un servizio allo Stato.

Quando poi trattasi di diffamazione commessa contro un'altra persona qualunque, e trovisi già in corso o venga tosto iniziato un processo penale contro la medesima, è evidente l'opportunità della disposizione che ammette l'autore del reato a fornire la prova della verità di quanto ha manifestato al pubblico.

Oltrechè manca la ragione di punire chi ha rivelato cose che devono poscia formare oggetto di un pubblico giudizio, non si può a meno di riconoscere che se i fatti sono di natura tale da aver indotto il pubblico ministero a promuovere l'esercizio dell'azione penale ed il diffamatore ammesso a provarli riesca nel suo intento, gioverà pure alla cosa pubblica; e sebbene l'atto di lui non cessi per questo d'essere biasimevole sotto l'aspetto morale, la società non ha più interesse di punirlo, perchè

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 17 APRILE 1875

ne fu posta in grado di scoprire e reprimere un altro, spesso ben più grave, reato.

La cosa è invece ben diversa quando i fatti avessero già dato luogo a condanna del diffamato. In allora chi fu condannato ed ha scontato la pena, ha diritto d'essere rispettato. Chi gli rinfaccia i fatti della vita anteriore, pei quali ha già saldato ogni debito verso la società, ed ha forse cancellati colle buona condotta posteriore dalla memoria dei suoi concittadini; non può essere che un tristo, contro cui il diffamato ha piena ragione d'invocare il rigore della legge.

Ed è perciò che il Governo non può accettare l'emendamento del Senatore Pescatore.

Senatore PESCATORE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore PESCATORE. Mi spiace il dirlo, e forse errerò, ma questa volta è proprio il Commissario Regio che non si è fatto un esatto concetto (con buona venia lo dico) dell'art. 401.

Non mi pare esatto che la legge e la giustizia si valgano del ministero dei diffamatori per acquistare le prove, e pronunziare condanne, ammettendoli a provare la verità dei fatti da loro denunciati.

Questo concetto è perfettamente escluso dal § 1. dell'art. 411, il quale dice che: « L'imputato di diffamazione, di libello famoso od ingiuria non ha diritto di provare, a sua discolpa, la verità e neppure la notorietà dei fatti e delle qualità attribuite alla persona diffamata od ingiuriata. »

La legge non si vale del diffamatore; al contrario la legge protesta: chi ha diffamato è punito; il ministero pubblico procederà se vuole e se lo crede opportuno, altrimenti non procederà: non si vuole punto saperne dell'aiuto che i diffamatori possano prestare all'azione della giustizia; anche nel caso di notorietà (che è tutto dire) la legge inesorabile punisce il diffamatore, indarno invocante la notorietà dei fatti da lui ricordati. Il § 2 sopra il quale mi pare che il Commissario Regio portasse la sua attenzione, confondendo due temi affatto diversi, contempla tutt'altra cosa.

Il § 2 di questo articolo tratta dei pubblici ufficiali diffamati; allora la legge ammette il diffamatore a dare la prova dei fatti che esso

ha obbietato. E la ragione è ben conosciuta, perchè importa alla cosa pubblica, importa all'interesse della società che qualunque malversazione dei pubblici ufficiali venga in qualunque modo possibile portata a cognizione della giustizia. È il sindacato della nazione a carico dei suoi funzionari; e massime nei Governi liberi questo sindacato deve esercitarsi più liberamente. È lecito a me se conosco un delitto commesso da un pubblico ufficiale nell'esercizio delle sue funzioni, di denunciarlo; è lecito a me di denunciarlo colla stampa, in qualunque modo, dichiarandomi pronto di provarlo alla giustizia nel caso in cui quel pubblico ufficiale la neghi. Ma questa disposizione è perfettamente estranea alla nostra questione, perchè l'articolo, dopo aver fatta questa prima eccezione per ammettere il diffamatore alla prova in ordine ai pubblici ufficiali, passa nel N. 2 del § 2 ad un'altra questione; abbandona il tema dei pubblici ufficiali e torna ai privati; e ai privati soltanto, perchè dei pubblici ufficiali è già stato parlato prima, è già stato detto che a riguardo dei pubblici ufficiali è ammessa la prova. Nel N. 2 il legislatore risolve un'altra questione. La questione è questa:

La prova dei fatti di diffamazione è solamente ammessa contro i pubblici ufficiali, oppure è anche ammessa in riguardo dei privati, almeno in qualche caso? E la legge risolve questa questione indicando casi in cui anche a carico di privati è ammessa la prova. Ma quando dunque è ammessa la prova a carico dei privati? Quando indipendentemente dal fatto del diffamatore la società, il Pubblico Ministero per sé medesimo, di ufficio fu abbastanza istruito da altri mezzi di prova che acquistò indipendentemente, e già aperse un procedimento contro il diffamato: e l'azione di un procedimento penale intentato coll'aiuto del diffamatore, non ci entra.

La legge sdegna cotesto aiuto; si tratta di un'azione già aperta di un procedimento penale pendente, che vuol dire che il Pubblico Ministero ha già raccolto i suoi elementi e proceda indipendentemente da qualunque sospetto e disonesto aiuto.

Dunque la ragione di questa eccezione sta tutta in questo concetto; che il diffamatore deve essere punito (tranne che si tratti di pubblico ufficiale accusato), deve essere punito

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 17 APRILE 1875

senza che sia ammessa la di lui pretesa di provare in giudizio quello che ha denunciato; deve essere punito quantunque esso dica, non senza verità, che i fatti da lui imputati sono notorici soltanto quando indipendentemente da lui il pubblico ministero già aveva aperto un procedimento da sé agendo di ufficio, e munito di tutte le prove da esso raccolte, per venire ad una dichiarazione solenne della verità dei fatti imputati, la legge dice: aspettiamo.

Aspettiamo l'esito del giudizio pendente; se l'esito dimostrerà la verità dei fatti, allora il diffamatore sarà assolto. Ora questa essendo l'economia della legge, mi parve, e mi pare ancora, che quando il detto imputato non solo probabilmente sarà, ma è già chiarito reo da una sentenza, la stessa ragione, e anche maggiore, più diretta, più manifesta, milita per assolvere il preteso diffamatore che non ha punto diffamato, ma ricordato un fatto storico, incontrastabile, pubblicato dalla stessa società a perpetuo ricordo. Il Regio Commissario oppone che chi ha già scontato la pena, e liquidato i conti colla giustizia, ha diritto di non essere più molestato. Io lascio andare che la pena può non essere ancora scontata, ovvero (essendosi evaso) può averla prescritta. Ma rispondo direttamente, che il condannato per furto, stupro, e simili, se ha già liquidato il conto colla giustizia, tiene sempre un conto aperto colla prudenza, e colla modestia appartenente alla sua condizione. E se avesse in qualunque tempo la sfacciataggine di presentarsi a pubbliche deputazioni, ovvero procedere burbanzosamente nelle sue relazioni sociali, ognuno avrebbe diritto di ricordargli la storia della condanna penale stategli inflitta: non gli dirà: sei un ladro, uno stupratore, potendo l'altro pretendere di essersi emendato (come volentieri la legge suppone), ma ricorderà a lui e all'uditorio la pura storia, lasciando ad ognuno, che apprezzi e giudichi come crede: e presentando copia della sentenza di condanna, vale a dire un documento destinato dalla legge stessa alla più assoluta pubblicità, chi oserebbe dire, che a questo modo si commetterebbe un reato di diffamazione? Sono queste proposizioni che nè il cielo, nè la terra permettono: *non di, non homines, non concessere columnas*. Il caso, che per pura malignità uno rinfacci all'altro tutti i giorni la patita condanna penale, non è caso pratico.

Ad ogni modo la pura storia, senza commenti, storia che la società stessa ha reso e voluto rendere pubblica colla solennità di una condanna penale, non sarà mai una diffamazione. Per questi casi immaginari di quotidiana molestia, fate una legge apposita, se vi piace; ma non cangiate natura ai fatti; non qualificate diffamazione un puro e preciso ricordo di una sentenza avvenuta, e che si conserva nei pubblici archivi.

Senatore BORSANI, *Relatore*. Domando la parola.
PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore BORSANI, *Relatore*. Osserverò solamente che la distinzione sta in questo: altra cosa è quando il giudizio è ancora pendente, altra cosa, quando la sentenza è già stata pronunciata. Finchè il giudizio non è definitivamente ultimato i fatti sono discutibili, e nulla osta a che taluno possa rimproverare all'imputato i fatti che hanno dato luogo al processo e al giudizio pendente.

Allora si vede la ragione della disposizione del paragrafo secondo del nostro articolo; ma una volta pronunciata la condanna, il reo ha già aggiustato il suo conto colla giustizia, e nessuno ha il diritto di rivangare quei fatti per esporlo al disprezzo pubblico: egli deve subire la pena, ma da questo momento la legge mette un suggello al passato e non è lecito più il parlarne. Questa è la ragione per cui questo paragrafo del nostro articolo è stato modificato. La Commissione quindi non accetta l'emendamento dell'onor. Pescatore.

Senatore PESCATORE. Domando la parola per una dichiarazione.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore PESCATORE. Se il Ministero persiste a rigettare mio emendamento io non credo che nello stato attuale delle cose convenga prolungare la discussione, e piuttosto lo ritiro.

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Il Commissario Regio ha la parola.

Senatore EULA, *Commissario Regio*. L'onorevole Senatore Pescatore rispondendo alle osservazioni colle quali ho cercato di dimostrare che il suo emendamento non può essere accolto, ha detto che non ho bene afferrato il vero concetto dell'articolo in discussione.

Mi permetta il Senato che aggiunga ancora

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 17 APRILE 1875

poche parole su quest'argomento e poi giudicherà se il fattomi appunto sia fondato.

Non è vero, disse l'onorevole Pescatore, che la società voglia giovare del concorso dei diffamatori per iscoprire i reati, bastando a convincerci del contrario il primo paragrafo dello stesso articolo che pone per regola generale il divieto di provare la verità dei fatti attribuiti alla persona diffamata.

Questo divieto, egli soggiunse, cessa solo allorchè siavi già un processo pendente pei fatti medesimi, e se in questo caso la prova è ammessa, non havvi affatto alcuna ragione per cui non la si debba del pari ammettere quando è già emanata sentenza di condanna.

Questo modo di argomentare, mel perdoni l'onorevole preopinante, prova che se havvi chi non ha afferrato bene il concetto dell'articolo, egli è quel desso. Anzitutto noterò non essere vero che giusta il § 2 la prova della verità dei fatti sia ammessa solo quando il processo è già vertente, giacchè ivi dopo le parole: *sia tuttora aperto* si leggono queste altre: *o venga iniziato un procedimento*; dunque l'articolo contempla anche il caso in cui, dopo la diffamazione, il pubblico ministero stimò opportuno di promuovere l'esercizio dell'azione penale contro il diffamato, e se anche in questo caso ammette la detta prova, è forza convenire essere verissimo che la società si vale dell'opera del diffamatore, per quanto sia biasimevole ed immorale, per iscoprire e punire un colpevole, giacchè se la diffamazione non ci fosse stata il processo non si sarebbe aperto.

Che se il § 1. nega di regola generale all'autore del reato, ivi contemplato, la facoltà di provare che egli ha detto il vero, ciò si comprende facilmente, ove si rifletta che per costituire il reato di diffamazione non è necessario che i fatti siano tali da esporre la persona, a cui vennero attribuiti, ad un procedimento penale, ma basta che lo esponano all'odio ed al disprezzo pubblico; ora è evidente che se i fatti non forniscono materia per procedere, non poteva il legislatore ammettere la prova delle loro verità, siccome quella che non avrebbe condotto ad alcun utile risultato nell'interesse della giustizia; e perciò il non averla ammessa, lungi dal combattere, avvalorò quanto ho osservato in ordine ai motivi che dettarono

l'eccezione di cui nel paragrafo successivo. Del resto, quando pure i fatti siano tali da somministrare elementi per un processo, può facilmente accadere, ed avviene anzi quasi sempre che, o per non essere meritevole di alcuna fede il diffamatore, o per avere parlato in termini vaghi e generici, senza indicare alcuna precisa causa di scienza, ed infine perchè l'onestà del diffamato sia troppo solidamente stabilita, per distruggere di per sè sola, senza uopo di difesa tutte le armi della maldicenza, il pubblico ministero non creda di darvi retta e si astenga dall'iniziare una istruzione; ed in allora era ben naturale che non si permettesse al diffamatore di accrescere lo scandalo e di promuoverlo esso medesimo.

Ma se invece la natura delle imputazioni da lui divulgate, e le speciali circostanze del caso inducono il pubblico ministero a fare indagini giudiziarie, per riconoscere se l'imputato di diffamazione ha detto il vero, cessa la regola generale e subentra l'eccezione, secondo cui questi è ammesso a darne la prova; e se vi riesca, andrà esente da pena, perchè sarebbe strano, che dovesse andare punito chi ha fornito alla giustizia i mezzi per rinvenire la colpa e punire il colpevole, chi in sostanza ha detto in anticipazione ciò che ha poscia dovuto pubblicamente ripetersi nel giudizio penale.

Ed è ciò appunto che testè ha pure egregiamente dimostrato l'onorevole Relatore della Commissione, il quale bene avvertiva che non vi ha ragione d'infiggere pena per la diffamazione, allorchè i fatti divulgati devono ricevere una pubblicità ben maggiore dal processo e dalla condanna.

Ma la cosa è ben diversa, se la diffamazione si commetta dopo che il processo sia già stato condotto a termine, ed il Magistrato abbia già pronunciato la sentenza.

In questo caso, giova il ripeterlo, la diffamazione sta in tutto il suo odioso carattere, e non v'ha più ragione alcuna per cui, chi se ne è reso autore vada esente da pena. Se il diffamato si rese un giorno colpevole, fu già abbastanza punito e non può più esser lecito a chicchessia di fargli sentire più crudele il peso ed il dolore della sofferta condanna, ricordandogliela nuovamente. Esso ha espiato il suo fallo, la società non ha più nulla a chie-

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 17 APRILE 1875

dergli, e finchè non ricada nella colpa, ha diritto all'altrui rispetto.

Scorgendo l'onorevole Pescatore la forza di queste osservazioni ha cercato un ripiego nel dire, potersi anche verificare il caso che il diffamato non abbia ancora scontata la pena inflittagli colla condanna, o che la pena medesima siasi prescritta.

E che per ciò? Se non l'ha ancora scontata, sarà ufficio e dovere del pubblico ministero di costringervelo, ma non è permesso ad altri di aggravarghela, gettando un'altra volta l'onta sul di lui capo. Se è già corsa la prescrizione, ciò basta perchè la pena debbasi considerare come estinta, ed il condannato abbia diritto di ritenersi nella stessa condizione in cui sarebbe se l'avesse espiata. Anche in questo caso egli ha pagato il suo debito verso la società, ed ha acquistato pieno il diritto di essere tutelato e difeso dal morso velenoso dei maldicenti.

Sotto qualunque aspetto importante si esamini la cosa, uopo è concludere che l'emendamento dell'onorevole Pescatore non può essere accettato, senza sanzionare, contro la di lui intenzione, un'immoralità.

PRESIDENTE. L'onorevole Pescatore avendo ritirata la sua aggiunta, metto ai voti il N. 3, del § 2. dell'articolo 411 che rileggo:

« 3. Quando il querelante abbia formalmente domandato che il giudizio di diffamazione, di libello famoso o d'ingiuria si estenda anche ad accertare la verità o la falsità dei fatti o delle qualità a lui attribuite; »

Chi approva questo N. 3., è pregato di alzarsi.

(Approvato.)

Ho già detto che dall'onor. De Filippo si propone la soppressione del N. 4 così concepito:

« 4. Quando la diffamazione, il libello famoso o l'ingiuria è fatta alla memoria di un defunto. »

L'onorevole Senatore De Filippo ha la parola per isvolgere la sua proposta.

Senatore **EULA**, *Commissario Regio*. Per maggiore brevità dichiaro che il Governo accetta la proposta dell'onorevole De Filippo.

Senatore **BORSANI**, *Relatore*. Anche la Commissione.

Senatore **DE FILIPPO**. Se il Senato crede che io debba parlare, parlerò: ma se ritiene che

con l'accettazione del Ministero e della Commissione torni inutile intrattenerlo coll'esposizione dei motivi che mi determinarono a proporre il mio emendamento, mi asterrò dal farlo.

Ad ogni modo sono agli ordini del Senato.

PRESIDENTE. Parmi che coll'accettazione del Ministero e della Commissione, cessi il bisogno di ogni schiarimento in proposito.

Senatore **DE FILIPPO**. Allora rinunzio alla parola.

PRESIDENTE. Metto adunque ai voti tutto l'articolo 411 meno il N. 4 del § 2. soppresso.

Chi l'approva, è pregato d'alzarsi.

(Approvato.)

Art. 412.

« Per le diffamazioni od ingiurie contenute negli atti, nelle conclusioni od arringhe espresse o presentate all'autorità giudiziaria e relative alla contestazione, non ha luogo procedimento; ma, oltre i provvedimenti disciplinari stabiliti dalle leggi, ed una riparazione pecuniaria a favore dell'offeso, i giudici possono, pronunziando nel merito, ordinare la soppressione, in tutto od in parte, delle scritture diffamatorie od ingiuriose. »

(Approvato.)

Art. 413.

« § 1. Alla condanna per diffamazione, libello famoso od ingiuria, è aggiunta la confisca e soppressione degli stampati, delle scritture, figure od immagini, con cui il reato è stato commesso; e qualora si tratti di scritture per le quali ciò non possa eseguirsi, è fatta sulle medesime annotazione della sentenza.

« § 2. La sentenza di condanna è pubblicata, a spese del condannato, per una o due volte, ad istanza del querelante, nei giornali dal medesimo indicati, in un numero non maggiore di tre. »

(Approvato.)

Art. 414.

« § 1. Per i reati preveduti negli articoli precedenti di questo capo si procede soltanto a querela di parte.

« § 2. Non è tuttavia necessaria la querela, e si procede d'ufficio:

1. Nei casi di offesa verso Corti, tribunali od altri corpi costituiti, se sia stato dai medesimi autorizzato il procedimento;

2. Nei casi di diffamazione, libello famoso

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 17 APRILE 1875

ed ingiuria contro un pubblico ufficiale od agente della pubblica forza, per fatti relativi all'esercizio delle sue funzioni, che potrebbero dar luogo ad un procedimento penale o disciplinale contro di lui. »

PRESIDENTE. A quest'articolo sono proposte diverse modificazioni.

Comincerò dal mettere ai voti il primo paragrafo, sul quale non vi sono osservazioni di sorta.

Art. 414.

« § 1. Per i reati preveduti negli articoli precedenti di questo capo si procede soltanto a querela di parte. »

Chi approva questo primo paragrafo dell'articolo 414, voglia alzarsi.

(Approvato.)

Leggo il § 2.

(Vedi sopra.)

Il primo numero di questo § 2 viene modificato sia dalla Commissione, sia dall'onorevole Senatore Tecchio.

La Commissione, dopo le parole: *nei casi di offesa verso Corti, Tribunali, ecc.*, aggiunge le parole: *od altri Corpi dello Stato, o Consigli comunali o provinciali*, se sia stato dai medesimi autorizzato il procedimento.

L'onor. Senatore Tecchio invece lo modificerebbe in questo senso:

« § 2. Non è tuttavia necessaria la querela, e si procede d'ufficio:

1. nei casi di offesa verso *Corpi politici, giudiziari o amministrativi*, se sia stato, ecc. »

Interrogo il signor Ministro se accetta l'uno o l'altro di questi emendamenti.

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Il Governo accetta l'emendamento dell'onorevole Senatore Tecchio che consiste nel sostituire alle parole: *Corti, Tribunali ed altri Corpi dello Stato*, le parole: *Corpi politici, giudiziari o amministrativi*. L'accetta perchè la locuzione proposta dall'onorevole Senatore Tecchio è identica a quella che è già stata usata nel progetto, e segnatamente nell'articolo 211, dove si parla appunto di Corpi politici, giudiziari od amministrativi.

Credo poi che la Commissione non avrà difficoltà di accettare a sua volta l'aggiunta fatta dal signor Ministro al N. 2 delle parole: *un giurato*, dopo le parole: *pubblico ufficiale*.

Senatore BORSANI, *Relatore*. Accetto.

PRESIDENTE. Leggo il N. 1. del § 2.

« § 2. Non è tuttavia necessaria la querela, e si procede d'ufficio:

1. nei casi di offesa verso corpi politici, giudiziari o amministrativi, se sia stato dai medesimi autorizzato il procedimento; »

Chi approva questo numero, così modificato, voglia alzarsi.

(Approvato.)

« 2. nei casi di diffamazione, libello famoso od ingiuria contro un pubblico ufficiale, un giurato od agente della pubblica forza, per fatti relativi all'esercizio delle sue funzioni, che potrebbero dar luogo ad un procedimento penale o disciplinale contro di lui. »

(Approvato.)

Il § 3 è così modificato dalla Commissione:

« § 3. Se la parte offesa muore prima d'aver fatta querela, o se i detti reati sono stati commessi contro un defunto, possono presentare la querela il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i fratelli, le sorelle e i discendenti da essi, gli affini in linea retta e gli eredi. »

Domando all'onorevole Ministro se accetta questa redazione della Commissione.

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Il Ministro accetta.

Però faccio osservare che si dovrebbe dire: *e se i detti reati*, e non *o se i detti reati*. Forse è un errore di stampa.

PRESIDENTE. Metto adunque ai voti questo §3, tenendo conto di quest'ultima osservazione del Regio Commissario.

Chi lo approva si alzi.

(Approvato.)

Ora metto ai voti l'intero articolo.

Chi lo approva, voglia alzarsi.

(Approvato.)

Presentazione di tre progetti di legge.

MINISTRO DELLA GUERRA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

MINISTRO DELLA GUERRA. Ho l'onore di presentare al Senato due progetti di legge, già votati dall'altro ramo del Parlamento.

Il primo relativo a modificazioni alle leggi esistenti pel reclutamento dell'esercito (*V. Atti del Senato, N. 26*); il secondo relativo a modificazioni alle leggi esistenti sulle giubilazioni per l'esercito in quanto riguarda i militari in congedo illimitato (*V. Atti del Senato, N. 27*).

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole Ministro

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 17 APRILE 1875

della Guerra della presentazione di questi due progetti di legge che saranno stampati e distribuiti negli Uffici.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Ho l'onore di presentare al Senato a nome del Ministro della Marina un progetto di legge concertato col Ministro della Giustizia, per la riforma del Codice per la marina mercantile. (V. *Atti del Senato*, N. 28.)

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole Ministro Guardasigilli della presentazione di questo progetto di legge che sarà stampato e distribuito negli Uffici.

Ripresa della discussione del progetto di legge per l'approvazione e l'attuazione del Codice penale del Regno d'Italia.

PRESIDENTE. Ora passiamo alla discussione dell'art. 415.

Art. 415.

« L'azione penale per diffamazione e libello famoso si prescrive in un anno; e per ingiuria in sei mesi. »

Riguardo a questo articolo la Commissione propone che si dica che l'azione penale per ingiuria si prescrive in tre e non in sei mesi.

Accetta il Ministro questa riduzione?

Senatore EULA, *Commissario Regio*. L'accetta.

PRESIDENTE. Allora metto ai voti l'articolo con questa modificazione.

Senatore LAUZI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Sopra questo articolo?

Senatore LAUZI. Sì.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore LAUZI. Io desiderava fare osservare che a me pareva più giusto il termine di sei mesi come aveva proposto il Ministero per la prescrizione per l'ingiuria, che non quello dei tre mesi proposto dalla Commissione. Pel libello famoso il quale risulta da scritto o da stampa, vi ha la prescrizione d'un anno. Ora è molto facile che la diffamazione venga a cognizione della persona offesa quando si tratta di stampati che sono necessariamente pubblici; mentre l'ingiuria può essere stata commessa, e forse non essere a cognizione dell'offeso.

Laonde mi pare che il termine di tre mesi sia troppo breve, e preferirei il termine di sei mesi anche perchè trovo troppa distanza fra i due periodi della prescrizione.

Ad ogni modo è un'osservazione che faccio, non una proposta assoluta.

PRESIDENTE. Allora metto ai voti l'articolo.

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Ho chiesta la parola solo per osservare all'onorevole Senatore Lauzi che l'ingiuria per libello famoso per mezzo della stampa non si prescrive entro un anno, bensì si prescrive in tre mesi.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'articolo 415, così concepito:

Art. 415.

« L'azione penale per diffamazione o libello famoso, si prescrive in un anno; e per ingiuria in tre mesi. »

Chi approva quest'articolo, voglia alzarsi.

(Approvato.)

Passeremo ora al

CAPO IX.

Dell'apertura di lettere e telegrammi e della rivelazione di segreti.

Art. 416.

« § 1. Chiunque apre arbitrariamente lettere o pieghi sigillati, che non gli sono diretti, o arbitrariamente s'impadronisce di una lettera altrui non sigillata, per conoscerne senza legittimo motivo il contenuto, è punito, a querela di parte, con multa fino a mille lire; e se, col palesarne il contenuto, ha nociuto in qualsiasi modo a taluno, è punito con la detenzione da quattro mesi ad un anno.

« § 2. Chiunque sopprime arbitrariamente lettere o pieghi che non gli sono diretti, ancorchè non li abbia aperti, è punito a querela di parte, con la detenzione da quattro mesi ad un anno; e se, col palesarne il contenuto, ha nociuto in qualsiasi modo a taluno, non può essergli applicato il minimo della pena. »

A quest'articolo vi è un emendamento del Senatore Tecchio, il quale vorrebbe che si aggiungessero in fine del paragrafo primo, le

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 17 APRILE 1875

seguenti parole: *e con multa estendibile a lire 2000* e che nel paragrafo 2 dopo le parole: *da 4 mesi ad un anno*, si aggiungessero le seguenti: *e con multa estendibile a lire 2000*.

Il Ministero e la Commissione accettano questo aumento di multa?

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Per parte del Governo non si avrebbe difficoltà di accettare.

Senatore BORSANI, *Relatore*. Anche la Commissione non ha difficoltà di accettare.

PRESIDENTE. Vi è anche una soppressione proposta dall'onorevole signor Ministro, cioè quella delle parole, *e se, col palesarne il contenuto, ecc.* alla fine del 2 paragrafo. Ora si darà lettura, per metterlo ai voti, del paragrafo primo dell'articolo 416 coll'emendamento Tecchio.

Art. 416.

« § 1. Chiunque apre arbitrariamente lettere o pieghi sigillati, che non gli sono diretti, o arbitrariamente s'impadronisca di una lettera altrui non sigillata, per conoscerne senza legittimo motivo il contenuto, è punito, a querela di parte, con multa fino a mille lire, e se col palesarne il contenuto, ha nociuto in qualsiasi modo a taluno, è punito con la detenzione da quattro mesi ad un anno e con multa estendibile a lire 2000. »

Chi approva questo primo paragrafo, così modificato, è pregato di alzarsi.

(Approvato.)

« § 2. Chiunque sopprime arbitrariamente lettere o pieghi che non gli sono diretti, ancorchè non li abbia aperti, è punito a querela di parte, con la detenzione da quattro mesi ad un anno e con multa estendibile a lire 2000; e se, col palesarne il contenuto, ha nociuto in qualsiasi modo a taluno, non può essergli applicato il minimo della pena. »

L'onorevole Ministro Guardasigilli propone che si sopprimano le parole: *e se, col palesarne il contenuto, ecc.*

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola l'onorevole Commissario Regio.

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Nello stampare l'emendamento dell'onorevole Guardasigilli è incorso un errore.

Egli non ha inteso altrimenti di proporre

che siano sopresse le tre ultime linee del paragrafo secondo di quest'articolo 416; ma crede che sia solo conveniente il togliere le parole: *col palesarne il contenuto*, lasciando quelle che seguono sino al fine dell'articolo. Per cui converrà sopprimere l'*ecc.*

PRESIDENTE. La Commissione accetta essa la modificazione proposta dal signor Ministro?

Senatore BORSANI, *Relatore*. La Commissione non crede di accettarla e manterrebbe quindi il suo testo.

Senatore PESCATORE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore PESCATORE. Io credo che le parole: *col palesarne il contenuto*, debbano veramente essere annullate, perchè in qualunque modo siasi nociuto, colui che ha nociuto deve essere punito.

L'articolo contempla l'ipotesi generale, poi discende ad un caso speciale. L'ipotesi generale è di chi sopprime arbitrariamente lettere e pieghi che non gli sono diretti, e non li abbia aperti, li sopprime o li nasconde, oppure li abbrucia. Così, per questo solo fatto di aver soppresso lettere e pieghi, che non gli sono diretti, è punito come dice l'articolo. Ma, sopprimendo lettere e pieghi che non gli sono diretti, può essere che non abbia nociuto ad alcuno; che le lettere ed i pieghi non contenessero niente di essenziale, oppure che si sia rimediato con altre lettere, con altri pieghi. Ma se per caso hanno nociuto (ecco il caso speciale preveduto dall'articolo in aggiunta dell'ipotesi generale), se per caso ha nociuto, allora non si applica più il minimo della pena, e trovo giustissima questa cosa, ma che abbia nociuto in un modo o in un altro col fatto avvenuto della soppressione delle lettere e dei pieghi, mi pare la cosa sia indifferente.

Senatore BORSANI, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore BORSANI, *Relatore*. L'onorevole Senatore Pescatore dice egregiamente, ma la quistione è che queste parole: *col palesarne il contenuto*, sono state ammesse e votate nel paragrafo primo dell'articolo, quindi il fatto potrebbe essere pregiudicato se noi le togliessimo in questo secondo paragrafo. E per mantenere quell'uniformità che è pregio speciale delle leggi, e per non ingenerare confu-

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 17 APRILE 1875

sione, la Commissione è d'avviso che bisogna conservarle.

Senatore PESCATORE. Mi scusi, ma quello che riguarda il paragrafo primo è un altro caso. *Chiunque apre arbitrariamente lettere o pieghi* dice l'articolo al paragrafo primo: è un altro caso, non ha soppresso le lettere, le ha aperte, ne ha preso cognizione, può palesarne il contenuto e può non palesarlo.

Il caso è differente. Non si può aver nociuto altrimenti che palesando il contenuto delle lettere che si sono indebitamente aperte ma che non si sono soppresse.

Ma, nel paragrafo secondo trattandosi della soppressione delle lettere, non si può specificare un solo dei modi da danneggiare. I modi sono due e si deve punire per il danno avvenuto in qualunque dei due modi siasi verificato, e quindi io insisto nella mia opinione, senza che per ciò vi sia nessuna incoerenza tra questo paragrafo e quello che è stato già votato.

Senatore BORSANI, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore BORSANI, *Relatore*. Domando perdono. Non è vero che in questo caso non si possa nuocere se non palesando il contenuto della lettera.

Uno può approfittare delle notizie che gli somministrò la lettera e non palesarne a nessuno il contenuto, e con queste notizie può benissimo nuocere alla persona a cui era diretta la lettera.

Per esempio, in commercio, il fatto di sopprimere una lettera può recare gravi danni, poichè il commerciante non avendo notizia dell'occasione di una buona operazione sopra un'altra piazza, a Genova, a Milano ecc. si asterrà dal farla e perderà così il lucro che avrebbe potuto ricavarne; e di questi abusi ne possono succedere moltissimi. Quindi anche colui che apre una lettera può nuocere altrui senza palesarne il contenuto.

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore EULA, *Commissario Regio*. A mio avviso, il signor Ministro aveva perfettamente ragione di limitare la sua proposta di soppressione delle parole: *col palesarne il contenuto*, al paragrafo secondo, e di non estenderla al

paragrafo primo, dove pur si leggono le parole medesime, perchè se in questo hanno motivo d'essere, in quello urtano colla figura del reato che vi si contempla.

Voglia l'onorevole Relatore della Commissione avvertire che nel paragrafo secondo, si prevede il fatto di chi sopprime una lettera od un piego, senza averli aperti. Ora, se non gli ha aperti, non si capisce come abbia potuto palesarne il contenuto ad altri. Nè mi si dica che dicendosi ivi: *ancorchè non l'abbia aperti*, non si escluda il caso dell'apertura, perchè mi è agevole il rispondere che se l'apertura ha avuto luogo, non si è commesso il reato previsto al paragrafo secondo, ma si quello indicato nel precedente, in cui si accenna appunto al fatto di chi apre *lettere o pieghi sigillati*, e lo si punisce colla stessa pena che è inflitta contro chi li sopprime senza leggerli.

Dunque sta vero che le ripetute parole non possono rimanere nel paragrafo secondo, perchè suppongono una circostanza che non può avvenire nel caso di semplice soppressione, la quale può bensì recar danno, ma unicamente perchè la lettera non ebbe il suo corso, e non già perchè siasene palesato il contenuto.

PRESIDENTE. Metto dunque ai voti il paragrafo secondo dell'art. 416, colla modificazione proposta dal signor Ministro:

« § 2. Chiunque sopprime arbitrariamente lettere o pieghi che non gli sono diretti, ancorchè non li abbia aperti, è punito a querela di parte, con la detenzione da quattro mesi ad un anno e con multa estendibile a lire due mila; e se ha nociuto in qualsiasi modo a taluno, non può essergli applicato il minimo della pena. »

Chi l'approva, abbia la bontà di sorgere.

(Approvato.)

Chi approva l'intero articolo, sorga.

(Approvato.)

Art. 417.

« § 1. L'impiegato delle poste o dei telegrafi dello Stato il quale s'impadronisce di lettere, pieghi o telegrammi altrui non sigillati, ed esistenti negli uffici a cui appartiene, o a lui consegnati per ragione del suo impiego, ovvero li apre, se suggellati, per conoscerne, senza legittimo motivo, il contenuto, o ne rivela l'esistenza ed il contenuto a persona diversa del destinatario, è punito con la deten-

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 17 APRILE 1875

zione da quattro mesi a due anni e con la sospensione dai pubblici uffici.

» § 2. Con la stessa pena è punito l'impiegato delle poste o dei telegrafi, che sopprime una lettera od un telegramma presentato per la trasmissione o ricevuto per la consegna al destinatario. »

L'onorevole Senatore Tecchio al § 3 vorrebbe che si aggiungesse:

« Se i fatti indicati nei precedenti paragrafi hanno nociuto a taluno, alla detta pena si aggiunge la multa estendibile a lire due mila. »

L'onorevole Senatore Di Bagno ha la parola.

Senatore DI BAGNO. A mio subordinato modo di vedere sembrerebbero che in questo Capo vi fosse una lacuna.

Può darsi il caso che per nuocere ad un terzo un individuo si presenti all'ufficio telegrafico presentando un telegramma col nome di un'altra persona. Mi sembra che questo caso non sia qui contemplato, eppure potrebbe portare molto danno; specialmente in commercio uno che dà una notizia che non sussiste, per esempio, può arrecare un danno grandissimo.

Desidererei che questo caso fosse contemplato e che fosse inflitta una pena a chi si permette questo abuso; e mi pare che a questo articolo alle parole: *ed un telegramma presentato per la trasmissione o ricevuto per la consegna al destinatario*, si potrebbe aggiungere le seguenti: *ed anche chi si permettesse di usurpare il nome altrui, presentando un telegramma che non fosse della persona che figura che lo manda.*

PRESIDENTE. Si compiacca scrivere la sua proposta e mandarla al banco della Presidenza.

L'onorevole Di Bagno proporrebbe che si aggiungesse al § 2 quanto segue: *ed anche chi si permettesse presentare per la trasmissione un telegramma usurpando il nome altrui.*

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Secondo la proposta dell'onorevole Senatore Di Bagno, si riferisce il reato al solo impiegato o a chiunque si presenta all'ufficio telegrafico?

PRESIDENTE. A colui che usurpa il nome altrui.

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Se ho bene inteso l'osservazione fatta dall'onorevole Senatore Di Bagno, egli desidererebbe che sia contemplato in questo capo anche il fatto di colui che assumendo il nome di un'altra per-

sona spedisca per lei un telegramma recando danno alla stessa od a terzi; caso questo che è pur troppo già avvenuto e ha dato luogo a procedimenti penali.

Prego l'onorevole Senatore di avvertire che un tale fatto non può trovare il suo posto in un Capo in cui si parla di apertura e di soppressione di lettere e di telegrammi o di rivelazioni di segreti, perchè ne sono ben diversi i caratteri. Chi spedisce un telegramma, sotto un falso nome, commette sempre senz'alcun dubbio una pessima azione nella stessa guisa che è pur vituperevole cosa lo scrivere lettere a nome di un terzo. Ma questo fatto non può dirsi di per sé un reato, ed allora soltanto ne acquista i caratteri, quando criminoso è lo scopo che si volle conseguire dall'agente; siccome poi questo fine può essere di vario genere, e vuol essere più o meno severamente punito secondo che più o meno grave è la natura e l'intensità del danno arrecato, così non è possibile nè conveniente il fare una figura di reato speciale, ed è meglio lasciare che il giudice fra le varie disposizioni del Codice che tutelano la pubblica fede, i diritti, l'onore e gli averi dei cittadini, applichi quella che precisamente contempla e reprime il reo proposito che abbia indotto lo scrittore del falso telegramma a delinquere. Nè avverrà, può esserne certo l'onorevole Senatore, che se questo fine criminoso ci è stato, il colpevole vada impunito. Le pene stabilite per la truffa, per la diffamazione, per l'ingiuria, o per altri reati, potranno nella varietà dei casi ricevere la loro applicazione. Ma, ripeto, non potrebbe ammettersi l'inserzione in questo capo di un articolo che contempli il fatto da lui accennato, perchè oltre al non avere di per sé solo, indipendentemente dal fine a cui sia stato diretto, il carattere di un delitto, non potrebbe mai essere annoverato nelle categorie di quelli che formano oggetto del capo medesimo.

Senatore DI BAGNO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore DI BAGNO. In quanto alla collocazione della mia proposta, per me è affatto indifferente che venga fatta in questo o nel seguente articolo.

In quanto poi alla sicurezza che mi dà l'onorevole Commissario Regio, che nel Codice si troverà modo di applicare egualmente una

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 17 APRILE 1875

pena che ovvii a questo inconveniente, o per mezzo di multe, o con altra sorta di provvedimenti, anche essa mi soddisfa egualmente.

PRESIDENTE. Ella dunque non insiste nella sua proposta.

Senatore DI BAGNO. Non insisto.

PRESIDENTE. Rileggerò dunque il § 1. di quest'articolo.

Art. 417.

« § 1. L'impiegato delle poste o dei telegrafi dello Stato il quale s'impadronisca di lettere, pieghi o telegrammi altrui non sigillati, ed esistenti negli uffici a cui appartiene, o a lui consegnati per ragioni del suo impiego, ovvero li apre, se suggellati, per conoscerne, senza legittimo motivo, il contenuto o ne rivela l'esistenza ed il contenuto a persona diversa del destinatario, è punito con la detenzione da quattro mesi a due anni e con la sospensione dai pubblici uffici. »

Chi approva questo paragrafo, è pregato di alzarsi.

(Approvato.)

« § 2. Con la stessa pena è punito l'impiegato delle poste o dei telegrafi, che sopprime una lettera od un telegramma presentato per la trasmissione o ricevuto per la consegna al destinatario. »

(Approvato.)

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Intenderei proporre un emendamento al paragrafo secondo.

PRESIDENTE. Il paragrafo secondo è già stato votato.

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Allora la prego di permettermi di proporre un'aggiunta al medesimo. Ivi si contempla soltanto il caso in cui l'impiegato delle poste e dei telegrafi sopprima una lettera od un telegramma presentato per la trasmissione o ricevuto per la consegna al destinatario; ma siccome può avvenire che sia dall'impiegato soppresso un telegramma non statogli consegnato per la trasmissione, né ricevuto per la consegna al destinatario, così occorre che anche questo caso sia dal Codice preveduto, affinché non rimanga senza punizione. Intendo accennare alla soppressione fatta nell'ufficio di transito; l'impiegato il quale impedisca che il telegramma continui il suo corso, deve essere ritenuto colpe-

vole del reato di cui ci occupiamo, nella stessa guisa che il sarebbe se l'avesse soppresso prima della partenza o dopo l'arrivo.

Perchè anche questo, come ogni altro caso di soppressione, fosse preveduto dal paragrafo 2 dell'articolo 417, sarebbe bastato il togliere dal medesimo le ultime parole: *presentato per la trasmissione o ricevuto per la consegna al destinatario*; siccome quelle che contengono una specificazione restrittiva ed inutile.

Ma poichè sono già state votate, senza che io l'abbia avvertito, spero che si vorrà ripararvi, aggiungendo in fine del paragrafo stesso queste altre: *o di cui abbia avuto cognizione nel transito*.

Senatore BORSANI, *Relatore*. Bisognerebbe spiegare bene il concetto, perchè l'impiegato non prende cognizione del telegramma se non quando da un apparato lo si deve trasportare ad un altro apparato, cioè quando cambia il filo nel passaggio.

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Precisamente, dove cessa il filo. Si potrebbe anche dire: *conosciuto durante la trasmissione*.

Senatore BORSANI, *Relatore*. Siccome la frase: *durante il passaggio* non è propria perchè quando cessa il filo il telegramma si ferma; così sta bene invece il dire: *o conosciuto durante la trasmissione*.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'aggiunta proposta dal Ministero al § 2, già votato: *o conosciuto durante la trasmissione*.

Chi lo approva, voglia alzarsi.

(Approvato.)

Metto ora ai voti l'articolo così modificato.

Chi l'approva, sorga.

(Approvato.)

Ora viene l'aggiunta di un terzo paragrafo, proposta dall'onorevole Senatore Tecchio in questi termini:

« § 3. Se i fatti indicati nei precedenti paragrafi hanno nociuto a taluno, alla detta pena si aggiunge la multa estendibile a lire due mila. »

Interrogo la Commissione ed il Ministro se accettano questo paragrafo terzo.

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Per la stessa ragione per cui fu ammessa l'aggiunta all'articolo precedente, il Governo accetta pure questo nuovo paragrafo.

PRESIDENTE. Allora rileggerò il paragrafo 3

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 17 APRILE 1875

aggiunto dall'onorevole Tecchio per metterlo ai voti.

(Vedi sopra.)

Chi lo approva, voglia alzarsi.

(Approvato.)

Art. 418.

« § 1. Chiunque, avendo notizia, per ragione del suo stato, impiego o professione, d'un segreto che, palesato, può recar danno all'interesse od alla buona fama altrui, lo rivela, senza legittimo motivo, ad altri fuorchè alla pubblica autorità che ha per legge la facoltà d'interrogarlo, è punito, a querela di parte, con multa estendibile a due mila lire e con la sospensione dai pubblici uffici fino ad un anno.

» § 2. Se la rivelazione del segreto costituisce libello famoso, diffamazione od ingiuria, il colpevole è punito con le pene stabilite per questi reati aumentate di un grado.

» § 3. Se il colpevole è un pubblico ufficiale, è punito con le pene stabilite nell'art. 194. »

A questo articolo l'onorevole Senatore Tecchio propone di sostituire nel paragrafo primo alle parole: *fino ad un anno* quelle: *non minore di un anno*.

Interrogo la Commissione ed il Ministero se accettano questa sostituzione.

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Il Governo non crede di potere accettare perchè la pena sarebbe eccessiva. Si andrebbe fino a dieci anni.

Il Governo giudica che dicendosi: *sospensione fino ad un anno* sia sufficiente.

Senatore PESCATORE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore PESCATORE. Per essere coerenti a quanto si è già risoluto nei precedenti articoli, ed approfittando appunto della forma dettata dal Senatore Tecchio, io crederei che si potrebbe provvedere al caso così: invece delle parole *e con la sospensione dai pubblici uffici fino ad un anno*, direi: *ed in caso di danno effettivamente recato la pena della sospensione dai pubblici uffici non sarà minore di un anno*, e ciò perchè il duplice caso del danno possibile e del danno avvenuto è stato sempre considerato e distinto negli articoli precedenti.

Senatore BORZANI, *Relatore*. E il massimo?

PRESIDENTE. Che ne dice l'onorevole signor Ministro, della proposta Pescatore?

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Io proporrei che dopo le parole *con multa estendibile a 2000 lire*, si aggiungesse: *e se ci è stato danno, la sospensione è maggiore di uno ed estendibile a tre anni*.

PRESIDENTE. Non facendosi opposizioni rileggerò il primo paragrafo dell'art. 418 con la fattavi modificazione per metterlo ai voti.

Art. 418.

« § 1. Chiunque, avendo notizia, per ragione del suo stato, impiego o professione, d'un segreto che palesato, può recar danno all'interesse od alla buona fama altrui, lo rivela, senza legittimo motivo, ad altri fuorchè alla pubblica autorità che ha per legge la facoltà d'interrogarlo, è punito, a querela di parte, con multa estendibile a duemila lire e con la sospensione dai pubblici uffici fino ad un anno. »

Chi lo approva, si alzi.

(Approvato.)

« § 2. Se la rivelazione del segreto costituisce libello famoso, diffamazione od ingiuria, il colpevole è punito con le pene stabilite per questi reati aumentate di un grado. »

Chi lo approva, si alzi.

(Approvato.)

« § 3. Se il colpevole è un pubblico ufficiale, è punito con le pene stabilite nell'art. 194. »

Chi lo approva, si alzi.

(Approvato.)

Chi approva l'intero articolo, è pregato di alzarsi.

(Approvato.)

TITOLO XIII.

DEI REATI CONTRO LA PROPRIETÀ.

CAPITOLO I.

Del furto.

Art. 419.

« È colpevole di furto chiunque per fine di lucro s'impossessa della cosa mobile altrui, togliendola dal luogo dove si trova senza il consenso di colui al quale appartiene. »

Chi lo approva, è pregato di alzarsi.

(Approvato.)

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 17 APRILE 1875

Art. 420.

« Il furto si commette anche sopra le cose di una eredità non ancora accettata, e dal comproprietario, socio o coerede sopra le cose comuni, o della eredità indivisa, da lui non detenute: la quantità del tolto si misura detraendo la parte spettante al colpevole. »

(Approvato.)

Art. 421.

« § 1. Il furto è qualificato pel valore della cosa rubata, quando questo eccede lire mille.

» § 2. Il valore della cosa rubata è quello che essa aveva nel momento del furto, senza riguardo al profitto che ne ha tratto il colpevole; e viene determinato, quando non si possa altrimenti, dal prudente arbitrio del giudice. »

(Approvato.)

Art. 422.

« Il furto è qualificato per la persona :

1. se è commesso da un domestico, mediante abuso della facilità derivante dal servizio, a danno del padrone o di altri, nella casa o fuori, sia che il colpevole abbia tolto la cosa dal luogo dove si trovava, sia che l'abbia ricevuta dallo stesso padrone o da altri per causa relativa al servizio;

2. se è commesso dal padrone o dalle persone della sua famiglia sulle cose che il domestico ha o ha casa di lui;

3. se è commesso da chi riceve ospitalità o dalle persone della sua famiglia nella casa in cui gli è prestata; o viceversa da chi presta l'ospitalità o dalle persone della sua famiglia nella casa in cui è prestata, a danno di chi la riceve o delle persone della famiglia di lui;

4. se è commesso da chi dà alloggio, dall'oste, o dall'intraprenditore di trasporti, o dai loro dipendenti, sulle cose che l'albergato, l'avventore o il viaggiatore hanno recate con sé, o viceversa, se è commesso dall'albergato, dall'avventore o dal viaggiatore, sulle cose esistenti nell'albergo, locanda, o casa dove riceve l'alloggio, nell'osteria o nei veicoli;

5. se è commesso da un convittore nella casa di convitto, o da uno scolaro, da un allievo, da un servo di campagna, da un operaio o da un impiegato nei luoghi in cui hanno libero accesso per ragione di studio, di professione, arte od impiego; o se è commesso

a loro danno da chi per tal ragione li riceve nei detti luoghi. »

PRESIDENTE. A quest' articolo non si propone altra modificazione, salvo che al N. 1 la Commissione sopprime le parole: *sia che il colpevole abbia tolto la cosa dal luogo dove si trovava, sia che l'abbia ricevuta dallo stesso padrone o da altri per causa relativa al servizio.*

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Il Governo accetta questa soppressione.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'articolo, colla soppressione fatta dalla Commissione ed accettata dall'onorevole Ministro.

Lo rileggo.

(V. sopra.)

Chi lo approva, si alzi.

(Approvato.)

Art. 423.

« § 1. È domestico colui che, nel tempo in cui commette il furto, presta servizio retribuito in denaro, in vitto od in altro modo nella casa del padrone, ancorchè non abiti con lui.

» § 2. Presta ospitalità chi somministra gratuitamente ad una persona nella propria casa vitto, alloggio, o ricovero, o l'uno e l'altro insieme. »

Chi approva quest'articolo, voglia alzarsi.

(Approvato.)

Art. 424.

« § 1. Il furto è qualificato pel tempo:

1. se il ladro lo ha commesso valendosi della facilità derivante da un incendio, rovina, inondazione, naufragio, guerra guerreggiata, od altra grave calamità pubblica o particolare al derubato;

2. se il reato è commesso di notte in un edificio di abitazione, o nelle dipendenze di esso, da persona non convivente col derubato.

» § 2. È edificio di abitazione ogni fabbricato o luogo di ricovero, anche mobile, formato di qualsiasi materia, abitato o destinato all'abitazione.

» § 3. Sono dipendenze di edificio d'abitazione tutti i locali che fanno parte del fabbricato, sebbene non abbiano diretta comunicazione tra loro; come pure le stalle, i fienili, i granai, i magazzini, le corti, i cortili e simili, che sono compresi nello stesso recinto, ancorchè non sia chiuso.

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 17 APRILE 1875

» § 4. Sono equiparate agli edifizii di abitazione le navi ancorate nei porti e nei litorali.

» § 5. È notte il tempo che decorre da un'ora dopo il tramonto ad un'ora prima del sorgere del sole. »

Chi approva quest'articolo, sorga.

(Approvato.)

Art. 425.

« Il furto è qualificato pel mezzo :

1. se è commesso mediante rottura, chiave falsa o scalamiento ;

2. se è commesso con violazione di sigilli appositi per uno scio, o preveduto dalla legge da un pubblico ufficiale, o per ordine di un'autorità competente ;

3. se commesso da persona mascherata od altrimenti travisata ;

4. se il ladro, per commettere il furto, ha preso il titolo o la divisa di un ufficiale pubblico o di un agente della pubblica forza. »

(Approvato.)

Art. 426.

« § 1. Avvi rottura quando il ladro, per commettere il furto, o per trasportare la cosa rubata ha demolito, rotto, scomposto, distrutto, divelto o scassinato, con qualsiasi mezzo, muri, pareti, steccati, od altri ripari di solida materia, tetti, solai, porte, finestre, inferriate, toppe, stanghe, chiaverci, armadi, forzieri, veicoli, casse od altri serrami o mobili chiusi, benchè la rottura non ne sia seguita sul luogo del furto.

» § 2. È chiave falsa qualunque strumento adoperato ad aprire una serratura, e qualunque chiave contraffatta o non destinata ad aprire quella serratura, ed anche la chiave vera perduta dal padrone, o a lui sottratta o indebitamente avuta o ritenuta.

» § 3. Avvi scalamiento quando il ladro, per commettere il furto o per trasportare la cosa rubata è salito, disceso od entrato in qualunque edificio o recinto, valendosi di mezzi artificiali, o dell'aiuto di altra persona, od anche della propria agilità personale, purchè l'altezza non sia inferiore a due metri.

» § 4. È equiparato allo scalamiento l'ingresso per vie sotterranee, non destinate al transito delle persone. »

(Approvato.)

Art. 427.

« È qualificato per la qualità della cosa rubata :

1. Il furto di cose che appartengono allo Stato, commesso da chi non ignorava questa loro qualità ;

2. Il furto di ancore, catene, anelli od altri oggetti destinati nei porti all'assicurazione delle navi ; e quello dei fanali nei fari, dei parapetti sui ponti e sulle strade ; ed in generale delle cose palesemente destinate a pubblica difesa od a pubblico riparo da infortuni ;

3. Il furto di cose esclusivamente destinate al culto, quando sia commesso in luoghi riservati all'esercizio di esso, od in quelli che vi sono ammessi e destinati a custodirle. »

(Approvato.)

Art. 428.

« Il furto è qualificato per il luogo, se è commesso :

1. In luogo riservato al culto sopra cose non destinate esclusivamente al culto ;

2. Sopra bestiame al pascolo o nell'aperta campagna, o nelle stalle, o in recinti che non costituiscono dipendenza di casa abitata ;

3. Sopra attrezzi, merci od oggetti che, servendo ai bisogni dell'agricoltura o di qualsiasi azienda, industria o commercio, o di servizi o lavori pubblici, rimangono per la loro destinazione esposti alla pubblica fede ;

4. Su prodotti del suolo, distaccati e lasciati nell'aperta campagna o sulle aie ;

5. Sopra legne nelle tagliate dei boschi, sopra piante nei vivai, pesci nelle peschiere, ed api negli alveari ;

6. Sopra effetti o denari dei viaggiatori nei veicoli per terra o per acqua, o nelle stazioni delle ferrovie o di altre imprese di pubblici trasporti ;

7. In cimiteri, tombe o sepolcri, sopra cose che ne costituiscono ornamento o difesa, o che trovansi indosso ai cadaveri ;

8. In uffici, archivi o stabilimenti pubblici, sopra cose in essi custodite ;

9. Nelle sale d'udienza delle autorità giudiziarie, durante il tempo in cui vi si amministra la giustizia. »

(Approvato.)

Art. 429.

« Il furto è qualificato pel numero dei ladri

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 17 APRILE 1875

quando è commesso da tre o più persone riunite a fine di rubare. »

Su questo articolo l'onorevole Sineo proporrebbe la soppressione delle parole: *tre o*, dicendo: *commesso da più persone*.

Interrogo la Commissione e il signor Ministro se accettano questa proposta.

Senatore BORSANI, *Relatore*. La Commissione non l'accetta.

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Neppure il Ministero l'accetta.

PRESIDENTE. Metto dunque prima di tutto ai voti l'emendamento dell'onorevole Senatore Sineo.

Chi lo approva, si alzi.

(Non è approvato.)

Metto ai voti l'articolo proposto dal Ministero.

(Vedi sopra.)

Chi lo approva, si alzi.

(Approvato.)

Art. 430.

« § 1. Il furto qualificato è punito con la prigionia maggiore di tre anni.

» § 2. Concorrendo insieme in un furto più circostanze costituenti una medesima qualificazione, la detta pena non può essere applicata nel minimo.

» § 3. Concorrendo insieme in un furto due qualificazioni diverse, il colpevole è punito con la prigionia per cinque anni.

» § 4. Concorrendo insieme in un furto più di due qualificazioni, il colpevole è punito con la reclusione fino a dieci anni.

» § 5. Se il valore della cosa rubata non supera lire cinquanta, la pena è diminuita da uno a due gradi. »

L'onorevole Tecchio propone emendamenti al primo e al terzo paragrafo di quest'articolo.

Al primo vorrebbe si dicesse:

« Il furto qualificato è punito con la reclusione da tre a cinque anni. »

E che si dicesse al terzo:

« Concorrendo insieme in un furto due qualificazioni diverse, il colpevole è punito con la reclusione maggiore di cinque anni. »

Interrogo la Commissione se accetta questi emendamenti.

Senatore BORSANI, *Relatore*. La Commissione non li accetta.

Osservo che non è più proponibile questo aumento di pena.

Si dovrebbe cambiare tutta la scala penale; e poi facendo scendere la reclusione fino a 3 anni bisognerebbe anche cambiare tutto il Codice perchè ribassato il minimo della reclusione che ora è stabilito a 5 anni verrebbe alterata tutta l'economia della applicazione delle pene ai singoli reati.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo, secondo il testo ministeriale, di cui ho data lettura.

(Vedi sopra.)

Chi l'approva, si alzi.

(Approvato.)

Art. 431.

« § 1. Il furto non accompagnato da alcuna qualificazione, è furto semplice, ed è punito con la prigionia da quattro mesi a tre anni.

» § 2. Se il valore della cosa rubata non supera lire cinquanta, la pena stabilita nel presente articolo è diminuita di uno a due gradi. »

La Commissione a quest'articolo propone, al § 2, che invece di dire: *la pena stabilita nel presente articolo è diminuita di uno a due gradi*, si dicesse: *la pena stabilita nel precedente articolo è diminuita di un grado*.

Domando all'onorevole Ministro, se accetta questa variante.

Senatore EULA, *Commissario Regio*. L'accetta.

PRESIDENTE. Pieggerò l'art. 431 così modificato per metterlo ai voti.

Art. 431.

« § 1. Il furto non accompagnato da alcuna qualificazione è furto semplice, ed è punito con la prigionia da quattro mesi a tre anni.

» § 2. Se il valore della cosa rubata non supera lire cinquanta, la pena stabilita nel precedente articolo è diminuita d'un grado. »

Chi l'approva, si alzi.

(Approvato.)

Art. 432.

« § 1. Non ha luogo azione penale per i furti preveduti nel presente Capo, quando sono commessi:

1. tra coniugi non legalmente separati;
2. tra consanguinei ed affini in linea ascendente o discendente, e tra genitori e figli adottivi;

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 17 APRILE 1875

3. tra fratelli, e sorelle ed affini in secondo grado conviventi in famiglia.

» § 2. Se i furti sono avvenuti tra coniugi legalmente separati, o tra fratelli, sorelle ed affini in secondo grado, non conviventi in famiglia, o tra zii e nipoti conviventi insieme, si procede soltanto a querela di parte, e la pena è diminuita di un grado.

» § 3. La disposizione di questo articolo non giova a coloro che, senza avere le qualità personali ivi indicate, cooperano al furto. »

Senatore PESCATORE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore PESCATORE. Domanderei una spiegazione sulla parola *cooperare*.

La parola *cooperare* ha due sensi, si può cooperare come coautore, e si può cooperare come complice, e quando si è complici solamente per consigli od istruzioni, senza avere menomamente preso parte al fatto, propriamente non si è *cooperato*.

Vorrei che il testo della legge comprendesse l'uno e l'altro caso.

Vedrà il Ministero se sia il caso di chiarirne il concetto con qualche altra parola.

PRESIDENTE. L'onorevole Senatore Pescatore domanda schiarimenti sopra la parola *cooperare*.

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Il Governo crede che questa parola non possa dar luogo a dubbio di sorta. Quando si dice in genere: *cooperare al reato*, si comprendono tanto gli autori, quanto i complici; perchè questi ultimi fossero esclusi, si dovrebbe aggiungere la parola: *immediatamente*, usata dall'articolo 75 per indicare gli autori.

Senatore BORSANI, *Relatore*. La Commissione è dello stesso avviso.

PRESIDENTE. Non facendosi altre osservazioni, rileggo l'articolo per metterlo ai voti.

(Vedi sopra.)

(Approvato.)

Art. 434.

« § 1. Alle pene stabilite nel presente Capo può essere aggiunta la sottoposizione del condannato alla vigilanza speciale della polizia.

» § 2. La sottoposizione alla vigilanza spe-

ciale della polizia deve sempre essere aggiunta per un tempo non minore di un anno, se si tratta di furto qualificato, o se il colpevole è recidivo. »

(Approvato.)

CAPO II.

*Del furto violento,
dell'estorsione e del ricatto.*

Art. 435.

« Il furto è violento:

1. Quando con violenza o con minacce di gravi danni soprastanti alla persona od agli averi, il ladro ha costretto il detentore od altre persone presenti sul luogo del reato, a consegnare la cosa, od a soffrire che egli se ne impossessi;

2. Quando il ladro, nell'atto del furto o immediatamente dopo, fa uso contro le persone depredate od accorse sul luogo del reato, delle violenze o delle minacce prevedute nel numero 1, per consumare il furto o per trasportare la cosa rubata, o per procurare l'impunità di sè stesso o di altri autori o complici del reato. »

Nel N. 1. di quest'articolo l'onorevole Guardasigilli propone che si sostituiscano le parole *imminenti* alla parola *soprastanti*.

Nel N. 2 propone che si sostituisca la parola *derubate* alla parola *depredate*.

Non facendosi osservazioni, metto ai voti l'articolo con questa modificazione.

Lo rileggo.

(Vedi sopra.)

Chi lo approva, sorga.

(Approvato.)

Art. 436.

« § 1. Il furto violento è punito:

1. con l'ergastolo, se è stato commesso con omicidio volontario mancato o tentato, o con omicidio oltre l'intenzione;

2. con la reclusione da diciassette a venti anni, se è stato commesso con lesioni personali della specie indicata nei numeri 1 e 2 dell'articolo 372;

3. con la reclusione da quattordici a sedici anni se è stato commesso con minacce nella vita a mano armata, ovvero da più persone di cui anche una sola fosse palesemente

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 17 APRILE 1875

armata; o se fu commesso mediante restrizione, anche momentanea, della libertà personale; o se è concorsa alcuna delle qualificazioni prevedute negli articoli 421 a 429;

4. con la reclusione da otto a tredici anni, in tutti gli altri casi.

» § 2. Le pene stabilite nei numeri 3 e 4 del paragrafo 1 sono diminuite di un grado, se il valore della cosa rubata non supera lire cinquanta. »

(Approvato.)

Art. 437.

« È colpevole di estorsione:

1. chiunque con violenza o con minacce costringe taluno a consegnare, sottoscrivere o distruggere in pregiudizio di sé o di un terzo, un documento che costituisca diritti, obbligazione o liberazione;

2. chiunque incutendo timore di gravi danni alla persona od agli averi, anche con scritti firmati od anonimi, o con messaggi, ovvero simulando l'ordine di un'autorità, od abusando della divisa di un pubblico ufficiale o di un agente della pubblica forza, costringe taluno a mandare, depositare, o mettere in qualunque modo a disposizione del colpevole danaro o roba. »

A questo articolo vi sono due proposte di modificazioni: la Commissione propone che alle parole: *abusando della divisa*, vengano sostituite le seguenti: *vestendo la divisa*.

L'onorevole Tecchio vorrebbe si dicesse: *vestendo abusivamente la divisa*.

Interrogo l'onorevole Ministro e la Commissione se accettano queste varianti.

Senatore EMILIA, *Commissario Regio*. Il Governo accetta l'articolo, qual è stato emendato dalla Commissione, la sostituzione cioè delle parole: *vestendo la divisa*, alle parole: *abusando della divisa*; dessa ha creduto che sia più proprio ed esatto l'usare in quest'articolo il verbo *vestire*, anziché quello d'*abusare*, il quale suppone la facoltà dell'uso; ed io concorro pienamente nel di lei avviso. Basta il fatto che il malfattore vestisse nell'atto la divisa di un pubblico ufficiale o di un agente della pubblica forza, senz'altro che sia d'uopo distinguere se egli avesse diritto di portare la divisa medesima, o la vestisse abusivamente, perchè tanto in un caso quanto nell'altro essa

ha pur sempre prodotto l'effetto di cagionare quella morale coazione, che è l'elemento del crimine d'estorsione.

Poichè accetto la locuzione proposta dalla Commissione, non ho d'uopo d'aggiungere che non aderisco all'emendamento dell'onorevole Tecchio, il quale vorrebbe aggiungere alla parola *vestendo* l'avverbio: *abusivamente*.

Lo stesso Senatore propone inoltre, che si contempli espressamente il caso in cui l'estorsione si commette incutendo timori di gravi danni all'onore.

Il Governo ritiene che quando è detto: *gravi danni alla persona*, si comprendono i danni minacciati non solo al corpo, ma eziandio all'onore, che è parte essenziale della persona medesima; e che ciò sia, il prova questo stesso progetto, il quale, come in genere tutti gli altri Codici, comprende le diffamazioni e le ingiurie che offendono essenzialmente l'onore, fra i reati contro le persone.

Quindi non occorre fare una tale aggiunta, e basta il dire: *alla persona ed agli averi*, perchè sia accennato tutto ciò che l'uomo ha di più caro: il suo corpo, la sua fama, le sue sostanze.

PRESIDENTE. Metto prima di tutto ai voti l'emendamento Tecchio.

Chi lo approva, voglia alzarsi.

(Non è approvato.)

Metto ai voti il § 1 dell'articolo 437, così concepito:

« È colpevole di estorsione:

1. chiunque con violenza o con minacce costringe taluno a consegnare, sottoscrivere o distruggere in pregiudizio di sé o di un terzo, un documento che costituisca diritti, obbligazione o liberazione; »

Chi approva questo paragrafo, si alzi.

(Approvato.)

Metto ora ai voti il N. 2, secondo il testo della Commissione, accettato dal Ministero che suona così:

« 2. Chiunque incutendo timore di gravi danni alla persona od agli averi, anche con scritti firmati od anonimi, o con messaggi, ovvero simulando l'ordine d'un'autorità, o vestendo la divisa d'un pubblico ufficiale, o d'un agente della pubblica forza, costringe taluno a mandare, depositare, o mettere in qualun-

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 17 APRILE 1875

que modo a disposizione del colpevole, danaro o roba. »

(Approvato.)

Chi approva l'intero articolo 437, voglia sorgere.

(Approvato.)

Art. 438.

« § 1. Il colpevole della estorsione preveduta nel numero 1 dell'articolo 437 è punito secondo le distinzioni e le norme, e con le pene stabilite pel furto violento nell'articolo 436.

» § 2. Il colpevole della estorsione preveduta nel numero 2 dell'articolo 437 è punito con la reclusione estendibile a tredici anni; e se il danno è inferiore a lire venticinque con la prigionia maggiore di due anni. »

La Commissione al paragrafo secondo di questo articolo propone che invece delle parole: *se il danno è inferiore a lire venticinque*, vengano surrogate le seguenti: *se il danno è inferiore a lire cinquanta*.

L'onorevole Ministro accetta questo emendamento proposto dalla Commissione?

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Il Governo l'accetta.

PRESIDENTE. Rileggerò per metterlo ai voti, l'articolo che ho testè letto con la sostituzione della cifra di *lire cinquanta*, a quella di *venticinque* portata dal testo ministeriale.

(Vedi sopra.)

Chi approva, voglia alzarsi.

(Approvato.)

Art. 439. »

« È colpevole di ricatto chiunque sequestra una persona per ottenere da lei o da altri, come prezzo della liberazione, danaro, roba od obbligazioni, a favore proprio o di terzi da lui designati, ancorchè non raggiunga l'intento. »

(Approvato.)

Art. 440.

« § 1. Il colpevole di ricatto è punito:

1. con la reclusione da venti a venticinque anni, se per effetto del sequestro o delle lesioni, delle sevizie o dei maltrattamenti usati, è derivata la morte della persona sequestrata;

2. con la reclusione da diciassette a venti anni, se per effetto dei mezzi indicati al N. 1 sono derivate alla persona sequestrata lesioni

personali della specie indicata nei numeri 1 e 2 dell'art. 372;

3. con la reclusione fino a sedici anni in tutti gli altri casi.

» § 2. Qualora nell'occasione del ricatto sia intervenuto omicidio volontario della persona sequestrata, anche prima che fosse chiesto il prezzo della liberazione, per vendetta di non aver ottenuto o potuto ottenere l'intento, il colpevole è punito con l'ergastolo.

» § 3. Coloro che, non essendo concorsi nell'esecuzione del sequestro di che all'art. 439, portano scientemente i messaggi scritti o verbali, o le corrispondenze per l'effettuazione del ricatto, senza prima darne avviso all'autorità pubblica, sono puniti con la pena della prigionia maggiore di tre anni. »

A quest'articolo propone un emendamento l'onor. Senatore Pescatore così concepito:

« Il colpevole di ricatto appartenente a bande dedite a questa sorta di crimini, se in occasione di esso ricatto sia intervenuto omicidio volontario della persona sequestrata e il colpevole sia o debba essere considerato autore dell'omicidio a norma dell'art. 75 è punito come reo di omicidio premeditato.

» È punito coll'ergastolo se, ecc. (come al N. 1 dell'art. 440).

» È punito colla reclusione da venti a venticinque anni se per effetto del sequestro, ecc. (come al N. 2 dell'art. 440.) »

Senatore PESCATORE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore PESCATORE. Quanto a questa mia proposta dichiaro che se la Commissione e il Ministero non l'accettano, io non insisto.

PRESIDENTE. Domando al Ministero ed alla Commissione se l'accettano.

Senatore BORSANI, *Relatore*. La Commissione non l'accetta.

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Il Governo ha preso in esame, come tutti gli altri, anche quest'emendamento dell'onorevole Senatore Pescatore, ma non crede di poterlo accettare. Desso consiste in sostanza nel disporre che sia punito con la pena capitale, come se fosse reo di omicidio premeditato, chi abbia commesso anche un semplice omicidio volontario, se questo è avvenuto sulla persona sequestrata per opera di un malfattore apparte-

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 17 APRILE 1875

nente a bande dedite a questa sorta di crimini.

Il Governo, nella solenne discussione che ha avuto luogo in quest'Aula sulla pena di morte, ha già esplicitamente manifestato le sue idee su questo proposito.

L'onorevole Senatore Trombetta con eloquenti parole lamentava sin d'allora, pur propugnando l'abolizione dell'estremo supplizio, che l'omicidio commesso nell'atto del ricatto non fosse colpito dalla più severa delle pene. E l'onorevole Ministro di Grazia e Giustizia gli rispondeva: o l'omicidio è, come avviene quasi sempre in simili casi, accompagnato dalla circostanza aggravante della premeditazione, e dovrà essere senz'alcun dubbio punito di morte, perchè sarà contemplato dall'art. 368; o non è premeditato, ed in allora trattandosi di reato intrinsecamente meno grave, non è giusto applicare la stessa pena.

Ho detto che l'omicidio commesso nell'occasione del ricatto è quasi sempre premeditato, ed aggiungerò che sarà facilissimo al Pubblico Ministero il darle la prova.

Imperocchè, avvenendo d'ordinario che il colpevole ponga per condizione della vita e della libertà della persona sequestrata la consegna di una determinata somma di denaro, egli è chiaro che se, non effettuandosi la consegna medesima, commetterà l'omicidio, non si potrà mai dubitare della premeditazione.

Nè si può opporre che il malfattore, quando esprimeva l'intenzione d'uccidere, non avesse ancora fermato nell'animo suo il nefando disegno in modo assoluto, perchè il porlo in atto doveva dipendere dall'effetto che avrebbe prodotto la manifestazione del medesimo, essendo agevole l'avvertire che, a termini dell'art. 365, l'omicidio è premeditato anche quando l'esecuzione del disegno di togliere la vita deve dipendere da qualche circostanza o condizione.

Se si avverte, del resto, che l'omicidio volontario commesso nell'occasione del ricatto viene punito coll'ergastolo, mentre la pena ordinaria per un tale reato è quella della reclusione per anni venti, si riconoscerà che il progetto tiene pure il debito conto della grave circostanza ond'è in tal caso accompagnato.

PRESIDENTE. Metto ai voti il paragrafo primo che rileggo:

« § 1. Il colpevole di ricatto è punito:

1. con la reclusione da venti a venticinque anni, se per effetto del sequestro o delle lesioni, delle sevizie o dei maltrattamenti usati, è derivata la morte della persona sequestrata; »

Chi lo approva, sorga.

(Approvato.)

« 2. con la reclusione da diciassette a venti anni, se per effetto dei mezzi indicati al numero 1 sono derivate alla persona sequestrata lesioni personali della specie indicata nei numeri 1 e 2 dell'articolo 372; »

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore EULA, *Commissario Regio*. È per una semplice rettificazione. Qui nel N. 2, invece di dire *numeri 1 e 2*, deve dirsi: *numeri 1, 2 e 3 dell'articolo 372*, perchè quest'articolo fu diviso in tre numeri.

PRESIDENTE. Chi approva il N. 2, con questa modificazione, voglia sorgere.

(Approvato.)

« 3. con la reclusione fino a sedici anni in tutti gli altri casi. »

Chi approva questo terzo numero, sorga.

(Approvato.)

Al paragrafo 2 la Commissione propone la cancellazione delle parole: *per vendetta o non avere ottenuto o potuto ottenere l'intento*

Domando al Ministro se accetta questa cancellazione di parole.

Senatore EULA, *Commissario Regio*. L'accetta

PRESIDENTE. Chi approva questo § 2 così modificato, voglia sorgere.

(Approvato.)

La Commissione ha parimente proposta una modificazione al § 3.

Il Ministero l'accetta?

Senatore EULA, *Commissario Regio*. L'accetta

PRESIDENTE. Allora leggerò il testo della Commissione.

« § 3. Coloro che portano scientemente messaggi scritti o verbali, o le corrispondenze per l'esecuzione del ricatto, senza prima darne avviso all'autorità pubblica, sono puniti con la prigionia maggiore di tre anni. »

L'onorevole Senatore Genuardi propone che questo paragrafo terzo sia soppresso, perchè è d'avviso che, mantenendosi, porterebbe pe

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 17 APRILE 1875

conseguenza inevitabile la morte sicura del sequestrato.

Il Governo e la Commissione accettano questa soppressione?

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Il Governo non accetta questa soppressione, e non ammette che l'articolo com'è formulato nel progetto, debba avere per conseguenza inevitabile la morte del sequestrato.

Per ammettere ciò, converrebbe credere che l'autorità avvertita dal portatore del messaggio sia per procedere a casaccio, e senza usare tutte le cautele consigliate dalla prudenza e dal pericolo che corre la persona sequestrata. Ora basti a combattere quest'erronea supposizione l'invocare l'esperienza. Quando l'autorità venne posta in tempo sull'avviso, ed ha quindi potuto immediatamente disporre di tutti i mezzi più energici per impedire la consumazione del misfatto, è riuscita a salvare quasi sempre la vita e bene spesso anche le sostanze dell'infelice caduto in potere dei malfattori, i quali vedendo imminente il loro arresto, raro è che siansi determinati ad aggiungere al crimine del ricatto anche quello dell'omicidio. D'altronde, se l'azione immediata della pubblica forza potesse far correre pericolo alla vittima, certo l'Autorità si guarderebbe bene dall'ordinaria visibilmente e dal far conoscere che sia stata avvertita; ma non per questo gioverà meno alla persona sequestrata; imperocchè sapendo il luogo dove si trovino i malandrini e il giorno in cui, dopo ricevuta la consegna del denaro, avranno rilasciato in libertà la persona sequestrata, potrà dare tutte le necessarie disposizioni acciocchè siano circondati e sorpresi, prima che abbiano avuto il tempo di porsi in salvo e portar via il denaro depredata.

Credo poi tanto più necessaria la disposizione penale contenuta in quest'articolo contro i portatori de' messaggi che non ne danno avviso all'Autorità pubblica, in quantochè il silenzio delle famiglie interessate ed anzi lo studio che esse pongono per impedire che l'Autorità medesima sia informata dei ricatti commessi a loro danno, è una delle cause principali per le quali questi misfatti in alcune provincie avvengono di frequente senza che la forza pub-

blica sia in grado d'impedirli, perchè non sono conosciuti se non quando ogni sforzo per riavere il denaro consegnato è ormai riuscito inutile.

PRESIDENTE. Non ponendosi ai voti la soppressione, metto ai voti il § 3 come l'ho già letto.

Chi lo approva, si alzi.

(Approvato.)

Chi approva l'intero articolo 440, voglia alzarsi.

(Approvato.)

Art. 441.

« Alle pene stabilite pel furto violento, per la estorsione e pel ricatto è aggiunta la sottoposizione alla vigilanza speciale della polizia, da tre a cinque anni. »

La Commissione modifica il testo ministeriale sostituendo alle parole: *da tre a cinque anni*, le seguenti: *per tempo maggiore di tre anni*.

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Il Governo accetta questa modificazione che del resto non altera punto il disposto dell'articolo ministeriale.

PRESIDENTE. Pongo adunque ai voti l'articolo 441 nel testo proposto dalla Commissione che suona così:

Art. 441.

« Alle pene stabilite pel furto violento, per la estorsione e pel ricatto, è aggiunta la sottoposizione alla vigilanza speciale della polizia per tempo maggiore di tre anni. »

Chi l'approva, voglia alzarsi.

(Approvato.)

CAPO III.

Dell'usurpazione.

Art. 442.

« È colpevole di usurpazione:

1. Chiunque occupa l'altrui proprietà immobiliare senza il consenso del proprietario, o ne rimuove od altera i termini per appropriarsela in tutto od in parte o per trarne profitto;

2. Chiunque senza diritto od oltre il suo diritto e per procacciarsi un indebito vantaggio, devia acque pubbliche o private. »

A questo articolo propone un emendamento. l'onorevole Senatore Pescatore.

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 17 APRILE 1875

Senatore PESCATORE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola l'onorevole Senatore Pescatore.

Senatore PESCATORE. Quest'articolo 442, dice al N. 1:

« È colpevole di usurpazione:

1. chiunque occupa l'altrui proprietà immobiliare senza il consenso del proprietario, o ne rimuove od altera i termini per appropriarsela in tutto od in parte o per trarne profitto; »

Se si trattasse di possesso, ammetto il delitto; ma siccome taluno può essere al possesso dell'altrui proprietà immobiliare, costui, continuando nella sua occupazione, non può essere reo. A meno che l'occupazione non succeda con altri fatti penali uniti come sarebbe appunto *rimovendone od alterandone i termini*; allora può verificarsi il reato di usurpazione, altrimenti persistendo nel possesso, occupando l'altrui proprietà immobiliare, perchè si è già posseduta per un tempo tale per cui il possesso diventa mantenibile, questo mi pare che non possa dirsi reato. Appunto per questa ragione io proponevo si dicesse:

« È colpevole di usurpazione chiunque occupa l'altrui proprietà immobiliare rimovendone od alterandone i termini, od altri segni permanenti, che ne facessero le veci per appropriarselo in tutto o in parte, o per trarne profitto. »

Mantenendo il testo ministeriale è facile che si confondano questioni civili con questioni penali, uno si crede in diritto perchè occupa già un fondo che dice suo e che possiede. Nascerà una lite civile, ma non deve nascere in questo caso il procedimento penale.

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Il Governo non accetta quest'emendamento.

Secondo l'onorevole Senatore Pescatore non vi è reato di usurpazione della proprietà altrui se non quando se ne rimuovono od alterano i termini.

Parmi che questo sia il concetto che ha espresso colla sua proposta e col ragionamento onde ha cercato di sostenerla.

Ora a me sembra che sia in errore. Taluno può rendersi colpevole di questo reato, usurpare cioè la proprietà altrui senza toccare i termini.

Può anch'essere che di termini non ce ne sia affatto, ed in tal caso si vorrà forse sostenere che la proprietà, i cui confini non appaiono visibilmente segnati, non possa essere usurpata?

La rimozione e l'alienazione di questi segni divisorii è senza dubbio il mezzo con cui si può con facilità maggiore commettere il reato, perchè si riesce in tal guisa ad occupare la proprietà altrui in modo quasi clandestino, senz'altro, cioè, la parte lesa, alla quale passò inavvertito lo spostamento del termine, siasi accorta dell'usurpazione.

Ed è perciò che, secondo l'articolo qual è formulato nel progetto, il fatto solo che siansi rimossi od alterati i termini, basta a costituire il reato, senz'uopo di provare che sia seguita l'effettiva occupazione di una porzione del podere contiguo, dovendosi questa ritenere come implicita conseguenza del fatto medesimo.

Ciò però non toglie che quando si occupa lo stabile altrui senza il consenso del proprietario e senza ricorrere al mezzo sopraccennato, vi sia pure il reato. Quindi l'emendamento dell'onorevole Pescatore secondo cui l'usurpazione non si può commettere senza rimuovere od alterare i termini, non può accogliersi, essendo evidentemente assai più giusto e ragionevole il progetto che mirando a tutelare la proprietà contempla e punisce per se solo il fatto dell'arbitraria occupazione, e non fa dipendere l'esistenza del reato dall'essersi o non praticato il mezzo col quale d'ordinario lo si commette.

Ha soggiunto l'onorevole preopinante poter accadere che un individuo si trovi nel possesso di un fondo e voglia mantenersi, non ostante il contrasto altrui, e non essere giusto che in questo caso egli vada soggetto a pena.

Ma io lo prego di riflettere che il verbo *occupare*, usato nel progetto, ha un significato ben diverso dal verbo *mantenere*. L'occupante non mantiene il proprio possesso, ma turba quello che era anteriormente tenuto da altri; quindi se avvenga il caso da lui indicato, non si potrà mai dire che vi siano gli estremi del reato, e se vi sarà un colpevole, sarà quegli che ha contrastato al possessore il diritto di continuare a possedere, non mai questi che ha rifiutato di cedere alle di lui pretese fino a contraria decisione del Giudice.

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 17 APRILE 1875

Il Senato forse ricorderà, che, discutendosi gli articoli relativi all'esercizio arbitrario delle proprie ragioni, l'onorevole Pescatore oppose anche in quel giorno argomenti di analoga natura, e, come allora le osservazioni con cui ebbi a rispondergli, ottennero favorevole accoglimento; così spero che anche oggi, senz'altro mi tocchi di diffondermi ulteriormente, vorrete accettare l'articolo qual è nel progetto.

L'onorevole Pescatore infine propone di aggiungere le parole: *od altri segni permanenti*. Non credo che sia il caso d'accogliere l'emendamento neppure in questa parte. Il vocabolo: *termini* è abbastanza generico perchè sia indicato qualunque segno che, secondo le consuetudini locali, è destinato ad indicare i confini. Non occorre perciò aggiungere altre parole le quali avrebbero per unico effetto il sollevare dubbiezze e questioni.

Senatore PESCATORE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore PESCATORE. Il mio emendamento non sarebbe nato, se il progetto ministeriale invece di dire: *senza il consenso del proprietario, o ne rimuove od altera i termini*, avesse scritto: *senza il consenso del possessore*.

Ammetto che quando ci è un possessore, chiunque usurpi questo possesso si rende colpevole di un reato; ma invece dice senza il consenso del proprietario. È vero che la parola *occupa* può significare un'entrata in possesso che non si ha prima; ma supponiamo un fondo di incerto possedimento, succedono mille casi in cui non è determinata la persona del possessore; per esempio un bosco in cui succedono solo dei tagli ogni nove anni, a periodi lunghissimi; è incerto chi veramente possiede questo fondo, dunque quando il possessore non è conosciuto, quando non è evidente che è posseduto da un proprietario, chiunque occupa questo fondo perchè pretende di averne almeno virtualmente il possesso, pretende di essere stato l'ultimo a tagliare il bosco ceduo per esempio, non commette un atto delittuoso di usurpazione. Io mi contento che alla parola *proprietario*, si sostituisca la parola *possessore*, e allora io abbandono l'altro emendamento.

In quanto poi alla questione dei termini non credo veramente che il Ministero abbia ragione di respingere le parole da me aggiunte, imperocchè, quantunque i *segni permanenti* ten-

gano nelle questioni civili luogo dei *termini*, sono però cosa diversa, e sappiamo che la legge penale non si estende per interpretazione.

Qualche volta un fosso, un segno di minore importanza tiene luogo del termine. Non è nemmeno prudenza attenersi a questi segni perchè cambiano facilmente. I termini invece si sa cosa sono, perchè hanno i loro segni particolari, hanno una destinazione artificiale precisa. Quando uno spingendo l'aratro più in là viene ad annullare un fosso che divide le due proprietà, può essere accusato di aver rimosso il termine? Forse non ne ebbe neppure il pensiero; ad ogni modo sono cose diverse e quindi deve il Codice distinguerle.

Io credo che si debbano prevedere tutte e due i casi. Se il Ministero crede di restringere il reato al caso in cui succederà una rimozione di termini propriamente detti, presi nel loro proprio significato, conosciuto tecnico, allora il mio emendamento non sta, non come inutile, ma perchè si estende troppo; io penso di determinare per bene il concetto che si vuole esprimere, e il caso vero del reato che si vuole creare.

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Il Governo acconsente che si sostituisca la parola *possessore* alla parola *proprietario*, perchè corrisponde perfettamente al concetto che aveva nel formulare l'articolo. Sotto il nome di *proprietario* s'intendeva d'accennare a colui che avendo diritto di possedere ha pur quello di impedire l'altrui occupazione; ma poichè si è avvertito che usandosi la detta parola, potrebbero nascere dubbii, così si accetta di buon grado la proposta sostituzione.

Ripeto poi che non si può aderire all'aggiunta delle parole: *od altri segni permanenti*. O questi, secondo la consuetudine locale, sono ritenuti e rispettati come segni di confine, ed allora sono veri termini e non è d'uopo d'altra più generica denominazione; o trattasi invece di segni i quali servano bensì al proprietario d'indicazione sul punto fino al quale si estende il suo possesso, qual sarebbe un fosso, una siepe e simili, ma che non hanno rispetto ai proprietari confinanti il vero carattere di termini collocati d'accordo espresso o tacito

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 17 APRILE 1875

per accertare il confine, ed allora la rimozione dei medesimi potrà rendere, chi l'ha praticata, colpevole di un altro reato, ma non basta a costituire quello d'usurpazione.

E qui prego l'onorevole Pescatore di voler ben riflettere alla grande differenza che vi ha tra il fatto della rimozione di un vero termine divisorio, e quello del togliere od alterare un altro segno visibile, che non abbia propriamente un tale carattere.

Quando si tratti di termini i quali consistono d'ordinario in pietre aventi segni caratteristici i quali secondo la consuetudine del luogo indicano lo scopo vero per cui furono collocate tra i due poderi, il rimuoverle dal loro posto è per se solo un grave danno pel vicino, perchè è per lo meno un principio di spoglio di una parte del suo fondo; e questo fatto vuol essere tanto più severamente represso, in quante che l'alterazione, come ho già notato precedentemente, può agevolmente essere praticata senza che il proprietario confinante se ne accorga, per trattarsi di pietre bene spesso intieramente nascoste sotto terra, ed in ogni caso di facile spostamento senza lasciare tracce del luogo primitivo. Nessuna meraviglia impertanto se le leggi furono sempre severe contro atti di tal genere, i quali, se mai vi potesse essere furto di cosa stabile, ne avrebbero il carattere, perchè sono in realtà uno spoglio clandestino della proprietà. Ma quando si tratti invece di altri segni non aventi il mentovato carattere, la rimozione loro, oltrechè non gioverebbe ad appoggiare, rispetto al vicino, la pretesa di estendere il confine fino ai medesimi, non può quasi mai aver luogo senza che il proprietario che si vuol danneggiare, l'avverta e provveda alla tutela de' suoi diritti. Prego in conseguenza l'onorevole Pescatore di non voler insistere nel suo emendamento.

PRESIDENTE. L'onorevole Pescatore insiste sul suo emendamento?

Senatore PESCATORE. Ne propongo un altro. Sta bene che sotto il nome *termini* non s'intendano solamente le pietre che si sogliono usare per distinguere le proprietà confluenti, ma però che non s'intendano nemmeno per termini tutti i segni accidentali che possono distinguere le due proprietà. Invece si vogliono comprendere, sotto il nome di termini, tutti quei segni che abbiano ricevuto da chi

li pose, questa destinazione, o per la volontà dei proprietari o per l'usanza del luogo.

Credo d'aver afferrato bene il concetto dell'onorevole Commissario Regio. Dunque per termini nè s'intendono le sole pietre che si usano a questo scopo, nè qualunque segno che accidentalmente distingue i due fondi, ma che non sia destinato a questo ufficio.

Io dunque prego il Ministro di vedere se il concetto, che sostanzialmente è comune e si identifica in quello espresso dall'onor. Commissario Regio, non sarebbe, per avventura meglio espresso, dicendo: *o ne altera i confini per appropriarsela in parte o per trarne profitto.*

PRESIDENTE. Il signor Ministro accetta questa modificazione?

Senatore EULA, Commissario Regio. Io vorrei potere accettare questo mezzo di transazione, ma nol credo conveniente. Il termine non è il confine, ne è bensì l'indicazione; non si può quindi confondere una parola con l'altra. Alterare il confine, propriamente parlando, significa mutare l'estensione del fondo, restringere od allargare il proprio possesso.

• Preso in questo senso che è il vero suo proprio, l'alterare il confine altro non è che occupare una porzione del fondo altrui, commettere cioè quell'atto che è preveduto dalla prima parte dell'articolo 442, ove è detto che è colpevole del reato di usurpazione chi occupa l'altrui proprietà. Tanto varrebbe quindi cancellare ogni altra parola successiva.

Io ho già osservato, e mi è forza ripetere, essere necessario che la legge non s'arresti a questo visibile e quasi sempre violento mezzo d'usurpare i beni immobili; è d'uopo proteggere la proprietà anche dalle usurpazioni clandestine che sono di fatto le più frequenti e le più pericolose; da quelle cioè che si commettono col rimuovere ed alterare i segni convenzionali del confine.

Poniamo il caso che taluno dolosamente e per aprirsi la via ad un'occupazione cui intende effettuare in tempo più lontano, rimuova il termine divisorio, ma intanto continui a possedere entro il limite vero della sua proprietà; se si adotta la proposta dell'onorevole Pescatore, questi non sarà imputabile di alcun delitto, sebbene la di lui azione sia rea ed atta a produrre in seguito grave danno al possessore del fondo attiguo, giacchè i confini non si sarebbero punto

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 17 APRILE 1875

alterati; laddove, secondo il progetto, ciò basterà per costituire il reato, essendovi stata alterazione di termini; il che è perfettamente conforme a giustizia, perchè l'occupazione del fondo altrui, se non è ancora avvenuta in atto, è già seguita in potenza, essendosi tolto al vicino il mezzo d'impedirla in seguito, e di giustificare la estensione del proprio possesso, quando gli venisse contrastata.

Rinnovo perciò all'onorevole Pescatore la preghiera di non persistere nella sua proposta.

Senatore PESCATORE. Domando la parola per una dichiarazione.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore PESCATORE. Accetto la parola *termini* per terminare la questione. (*Ilarità*)

PRESIDENTE. Metto dunque ai voti l'art. 412 modificato:

Art. 412.

« È colpevole di usurpazione:

1. chiunque occupa l'altrui proprietà immobile senza il consenso del possessore, o ne

rimuove od altera i termini per appropriarsela in tutto od in parte o per trarne profitto;

2. chiunque senza diritto od oltre il suo diritto e per procacciarsi un indebito vantaggio, devia acque pubbliche o private. »

Chi approva questo articolo, è pregato di alzarsi.

(Approvato.)

Stante l'ora tarda, la seduta è levata.

Ordine del giorno per lunedì.

Al loco: riunione degli Uffici per la loro costituzione e per l'esame dei seguenti progetti di legge:

1. modificazione alle leggi esistenti sul reclutamento dell'esercito;

2. modificazioni alle leggi esistenti sulle giubilazioni per l'esercito in quanto riguarda i militari in congedo illimitato.

Alle due: seduta pubblica pel seguito della discussione sul progetto di legge per l'approvazione e l'attuazione del Codice penale del Regno d'Italia.

La seduta è sciolta (ore 6).